

NORMATIVA

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Codice dell'amministrazione digitale.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

[\(2\)](#) Per l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati per l'avvio on line di istanze di prevenzione incendi, vedi il [Decreto 12 luglio 2007](#).

Art. 62-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici [\(195\)](#)

In vigore dal 25 gennaio 2011

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall' [articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.

[\(195\)](#) Articolo inserito dall' [art. 44, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235](#).

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 [\(1\)](#) [\(2\)](#) [\(3\)](#).

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

[\(2\)](#) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni contenute nel presente provvedimento vedi il D.M. 25 giugno 2008 , il D.M. 25 gennaio 2010 , il D.M. 4 agosto 2011 e, successivamente, il D.M. 4 marzo 2013 .

[\(3\)](#) Per il regolamento di esecuzione e attuazione del presente provvedimento, vedi il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 . Vedi, anche, la Determinazione 16 luglio 2009, n. 7/2009 .

Art. 6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994 ; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)

In vigore dal 21 agosto 2013

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall' articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette [\(30\)](#) membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento. [\(26\)](#)
3. I membri dell'Autorità durano in carica sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità. [\(27\)](#) [\(28\)](#)
4. L'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine

di garantire l'osservanza dei principi di cui all' articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. [\(31\)](#)

6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:

- a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;
- b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16 , 17 , 18 ;
- c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
- e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
- f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
- g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento; [\(25\)](#)
- h) predispose e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:
 - h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
 - h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
 - h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all' articolo 7 ;
 - h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;
 - h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
 - h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
- i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all' articolo 7 ;
- l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
- m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all' articolo 5 ; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
- n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l' articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ; [\(32\)](#)
- o) svolge i compiti previsti dall' articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 .

8. Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.

9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:

- a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti; [\(29\)](#)
- b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
- c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
- d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità.

10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato all'Autorità medesima.

13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.

[\(25\)](#) Lettera così modificata dall' art. 3, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 .

[\(26\)](#) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 , a decorrere dal 1° agosto 2007.

(27) Per la durata in carica dell'Autorità e la rinnovabilità degli incarichi, vedi l' art. 47-quater, comma 1, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 .

(28) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 .

(29) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 .

(30) Per la riduzione del numero dei componenti, vedi l' art. 23, comma 1, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 .

(31) Comma così modificato dall' art. 26-bis, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 .

(32) Per la disciplina della procedura per la soluzione delle controversie di cui alla presente lettera, vedi il Regolamento emanato con Comunicato 24 ottobre 2006 , il Provvedimento 10 gennaio 2008 , il Provvedimento 1° marzo 2012 e il Provvedimento 24 aprile 2013 .

Art. 6-bis Banca dati nazionale dei contratti pubblici [\(33\)](#) [\(35\)](#)

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall' articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice. [\(34\)](#)

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.

[\(33\)](#) Articolo inserito dall' art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 .

[\(34\)](#) Comma così modificato dall' art. 2, comma 13-sexies, D.L. 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 .

[\(35\)](#) Vedi, anche, l' art. 49-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 .

Art. 7. Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture([art. 6, commi 5-8, legge n. 537/1993](#) ; [art. 4, legge n. 109/1994](#) ; [art. 13, d.P.R. n. 573/1994](#))

In vigore dal 21 agosto 2013

1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. [\(43\)](#)

2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all' [articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430](#) .

3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP. [\(38\)](#)

4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme: [\(36\)](#)

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

- b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità-prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell' [articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) ;
- d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati; [\(40\)](#)
- e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
- f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
- g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
- h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
- i) gestisce il proprio sito informatico;
- l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all' [articolo 250](#) (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all' [articolo 251](#) (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#).

5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall' [articolo 87](#), comma 2, lettera g). [\(39\)](#)

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro: [\(42\)](#)

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell'eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista; [\(37\)](#)

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli [articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26](#), per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri. [\(44\)](#)

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

10. E' istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il regolamento di cui all' [articolo 5](#) disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali. [\(41\)](#)

[\(36\)](#) Alinea così modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113](#), a decorrere dal 1° agosto 2007.

[\(37\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 2, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113](#), a decorrere dal 1° agosto 2007, e, successivamente, dall' [art. 26-bis, comma 3, D.L. 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 agosto 2013, n. 98](#).

[\(38\)](#) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113](#), a decorrere dal 1° agosto 2007.

(39) Comma inserito dall' [art. 3, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113](#) , a decorrere dal 1° agosto 2007.

(40) Lettera così modificata dall' [art. 2, comma 1, lett. d\), n. 1\), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152](#) .

(41) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, lett. d\), n. 2\), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152](#) .

(42) Alinea così modificato dall' [art. 8, comma 2-bis, D.L. 7 maggio 2012, n. 52](#) , convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 luglio 2012, n. 94](#) .

(43) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, il [Protocollo 28 marzo 2008, n. 133/CSR](#).

(44) Vedi, anche, l' [art. 11, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#) , il [Comunicato 29 aprile 2013](#) e il [Comunicato 22 ottobre 2013](#) .

Art. 38. Requisiti di ordine generale (art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999 ; art. 17, d.P.R. n. 34/2000) [\(117\)](#)

In vigore dal 22 giugno 2013

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all' articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; [\(115\)](#)

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all' articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; [\(108\)](#)

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; [\(109\)](#)

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all' articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; [\(110\)](#)

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; [\(111\)](#)

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; [\(112\)](#)

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7 , comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; [\(103\)](#)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all' *articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, salvo il disposto del comma 2; [\(113\)](#)

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all' articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all' articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 ; [\(101\)](#)

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell' articolo 40 , comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' articolo 7 , comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; [\(102\)](#)

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all' articolo 6 , la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; [\(104\)](#)

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale [\(106\)](#).

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario. [\(105\)](#)

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. [\(114\)](#)

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 ; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. [\(107\)](#)

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai

concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , oppure le visure di cui all' articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002 . [\(116\)](#)

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

[\(101\)](#) Lettera così modificata dall' art. 3, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 , a decorrere dal 1° agosto 2007.

[\(102\)](#) Lettera aggiunta dall' art. 3, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 , a decorrere dal 1° agosto 2007, modificata dall' art. 2, comma 1, lett. h), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 e, successivamente, così sostituita dall' art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.8), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011 .

[\(103\)](#) Lettera modificata dall' art. 2, comma 1, lett. h), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 e, successivamente, così sostituita dall' art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.6), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011 .

[\(104\)](#) Lettera aggiunta dall' art. 2, comma 19, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così modificata dall' art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.9), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011 .

[\(105\)](#) Comma inserito dall' art. 2, comma 19, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94 e, successivamente, così modificato dall' art. 4, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011 .

[\(106\)](#) Lettera aggiunta dall' art. 3, comma 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 ; vedi, anche, l' art 3, comma 5, del medesimo D.L. 135/2009 .

[\(107\)](#) Comma modificato dall' art. 3, comma 2, D.L. 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 ; per le disposizioni transitorie, vedi il comma 5 del predetto art. 3, D.L. 135/2009 e, successivamente, sostituito dall' art. 4, comma 2, lett. b), n. 4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ; per i limiti di applicabilità di tale ultima disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011 .

Infine il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 .

[\(108\)](#) Lettera così modificata dall' art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011 .

[\(109\)](#) Lettera così modificata dall' art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011 .

[\(110\)](#) Lettera così modificata dall' art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011 .

[\(111\)](#) La presente lettera era stata sostituita dall' art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.4), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 12 luglio 2011, n. 106).

[\(112\)](#) Lettera così modificata dall' art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.5), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011 .

[\(113\)](#) La presente lettera era stata sostituita dall' art. 4, comma 2, lett. b), n. 1.7), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 12 luglio 2011, n. 106).

[\(114\)](#) Comma inserito dall' art. 4, comma 2, lett. b), n. 3), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ; per i limiti di applicabilità di tale disposizione, vedi il medesimo art. 4, comma 3, D.L. 70/2011 . Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall' art. 20, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 .

[\(115\)](#) Lettera così modificata dall' art. 33, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l' art. 33, comma 3 del medesimo D.L. 83/2012 .

[\(116\)](#) Comma così modificato dall' art. 31, comma 2, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 .

[\(117\)](#) Per i profili interpretativi ed applicativi, vedi la Determinazione 12 gennaio 2010, n. 1 .

Art. 39. Requisiti di idoneità professionale (art. 46, direttiva 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995 ; art. 12, d.lgs. n. 358/1992)

In vigore dal 1 luglio 2006

1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell' articolo 38 , comma 3.

2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all' allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all' allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all' allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

Art. 40. Qualificazione per eseguire lavori pubblici (artt. 47-49, direttiva 2004/18; artt. 8 e 9, legge n. 109/1994)

In vigore dal 13 luglio 2011

1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con il regolamento previsto dall' articolo 5 , viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi. Con il regolamento di cui all' articolo 5 possono essere altresì periodicamente revisionate le categorie di qualificazione con la possibilità di prevedere eventuali nuove categorie. [\(120\)](#)

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 . In caso di false attestazioni dalle stesse rilasciate si applicano gli articoli 476 e 479 del codice penale. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: [\(126\)](#)

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all' articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ; [\(131\)](#)

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti. [\(123\)](#) [\(134\)](#)

4. Il regolamento definisce in particolare:

[a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati; [\(127\)](#)]

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale decadenza nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere; [\(128\)](#)

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio; [\(118\)](#)

d) i requisiti di ordine generale in conformità all' articolo 38 , e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale;

e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari; [\(133\)](#)

f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; il periodo di durata della validità delle categorie generali e speciali oggetto della revisione di cui al comma 2; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa; [\(121\)](#)

f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; [\(119\)](#)

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, nonché in caso di inerzia delle stesse a seguito di richiesta di informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'Autorità, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio; [\(124\)](#)

g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all' articolo 6 , comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri; [\(129\)](#)

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all' articolo 32 , salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.

6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall' articolo 75 e dall' articolo 113 , comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento. [\(122\)](#) [\(135\)](#)

8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all' articolo 38 .

9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente.

9-bis. Le SOA sono responsabili della conservazione della documentazione e degli atti utilizzati per il rilascio delle attestazioni anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione. Le SOA sono altresì tenute a rendere disponibile la documentazione e gli atti ai soggetti indicati nel regolamento, anche in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione; in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' articolo 6 , comma 11. In ogni caso le SOA restano tenute alla conservazione della documentazione e degli atti di cui al primo periodo per dieci anni o nel diverso termine indicato con il regolamento di cui all' articolo 5 . [\(130\)](#)

9-ter. Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito. Le SOA hanno l'obbligo di dichiarare la decadenza dell'attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal regolamento, ovvero che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti; in caso di inadempienza l'Autorità procede a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA all'esercizio dell'attività di attestazione. [\(125\)](#) [\(137\)](#)

9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all' Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. [\(132\)](#) [\(136\)](#) [\(137\)](#)

[\(118\)](#) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 , a decorrere dal 1° febbraio 2007.

[\(119\)](#) Lettera inserita dall' art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 , a decorrere dal 1° febbraio 2007.

[\(120\)](#) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. l), n. a), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 , a decorrere dal 1° agosto 2007.

[\(121\)](#) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. l), n. b), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 , a decorrere dal 1° agosto 2007.

[\(122\)](#) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. l), n. c), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 , a decorrere dal 1° agosto 2007.

[\(123\)](#) Comma così modificato dall' art. 3, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 , a decorrere dal 1° agosto 2007.

[\(124\)](#) Lettera così modificata dall' art. 3, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 , a decorrere dal 1° agosto 2007 e, successivamente, dall' art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 .

[\(125\)](#) Comma aggiunto dall' art. 3, comma 1, lett. g), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 , a decorrere dal 1° agosto 2007 e, successivamente, così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. i), n. 6), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 .

[\(126\)](#) Alinea così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 .

[\(127\)](#) Lettera soppressa dall' art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 .

[\(128\)](#) Lettera così modificata dall' art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 .

[\(129\)](#) Lettera inserita dall' art. 2, comma 1, lett. i), n. 4), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 .

[\(130\)](#) Comma aggiunto dall' art. 3, comma 1, lett. g), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 , a decorrere dal 1° agosto 2007 e, successivamente, così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. i), n. 5), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 .

[\(131\)](#) Lettera così modificata dall' art. 4, comma 2, lett. c), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 .

[\(132\)](#) Comma aggiunto dall' art. 4, comma 2, lett. c), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 .

[\(133\)](#) Lettera così modificata dall' art. 4, comma 2, lett. c), n. 1-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 .

[\(134\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 22 maggio 2013, n. 94 (Gazz. Uff. 29 maggio 2013, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 3, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

[\(135\)](#) Per l'interpretazione del presente comma in ordine alla riduzione del 50 per cento per le imprese in possesso di certificazione di qualità, vedi la Determinazione 11 settembre 2007, n. 7/2011 .

[\(136\)](#) Vedi, anche, il Regolamento 12 luglio 2011 .

[\(137\)](#) Vedi, anche, il *Comunicato 12 luglio 2011, n. 65* .

Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi(art. 47, direttiva 2004/18; artt. 1 , 3, d.lgs. n. 157/1995 ; art. 13, d.lgs. n. 358/1992)

In vigore dal 15 agosto 2012

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ;
- c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. [\(138\)](#)

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. [\(140\)](#)

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c). [\(139\)](#)

[\(138\)](#) Comma così sostituito dall' art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 .

[\(139\)](#) Comma così sostituito dall' art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 .

[\(140\)](#) Comma così modificato dall' art. 1, comma 2-bis, lett. b), D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 .

Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi(art. 48, direttiva 2004/18; art. 14, d.lgs. n. 158/1995 ; art. 14, d.lgs. n. 358/1992)

In vigore dal 10 febbraio 2012

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

- a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
- d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
- e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
- l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
- m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11 [\(142\)](#)

4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 ; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi. [\(141\)](#)

[\(141\)](#) Comma aggiunto dall' art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 , a decorrere dal 1° agosto 2007.

[\(142\)](#) Comma inserito dall' art. 4, comma 2, lett. c-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato, dall' art. 20, comma 1, lett. e), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

DOCUMENTI

Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013

Oggetto: Attuazione dell'art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in seguito "Codice"), il quale dispone che dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito "BDNCP"), istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in seguito denominata "Autorità";

VISTO l'articolo 6-bis, comma 3, primo periodo del Codice che prevede che la verifica sia effettuata esclusivamente tramite la BDNCP;

VISTO l'articolo 6 bis, comma 3, secondo periodo, del Codice che stabilisce che ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella BDNCP, il possesso di tali requisiti è verificato mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice e dal DPR n. 207/2010 (in seguito "Regolamento");

VISTO l'art. 6-bis, comma 2, del predetto Codice, in base al quale l'Autorità stabilisce i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del Codice i soggetti pubblici e privati e gli operatori economici che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di partecipazione sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità nella predetta delibera;

CONSIDERATO che il citato articolo 6-bis prevede a partire dal 1 gennaio 2013 una nuova procedura di verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dei contratti pubblici, senza modificare, allo stato della normativa vigente, le modalità di partecipazione alle gare fondata sulla produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio previste dal DPR 445/2000;

CONSIDERATO che è opportuno favorire una progressiva entrata in funzione ed evoluzione del sistema in modo da consentire agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti;

SENTITI i principali soggetti interessati operanti nel settore e le Stazioni Appaltanti nel corso delle audizioni tenutesi il 17 dicembre 2012;

ACQUISITI in data 19 dicembre 2012 e 1 agosto 2013 i pareri favorevoli del Garante per la protezione dei dati personali;

DELIBERA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente delibera si intende per:

- **BDNCP**, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall'art. 62 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- **OE**, Operatore Economico;
- **AVCPASS**, l'Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall'Autorità per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli OE;
- **SIMOG**, il Sistema Monitoraggio Gare;
- **CIG**, il Codice Identificativo Gara;
- **PASSOE**, il documento che attesta che l'OE può essere verificato tramite AVCPASS;
- **PEC**, la Posta elettronica certificata.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente delibera, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 6-bis del Codice:

- a. individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici;
- b. istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;
- c. stabilisce i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

2. Il sistema AVCPASS consente:

- a. alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un'interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
- b. agli operatori economici, tramite l'apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Codice. L'operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall'operatore medesimo.

3. Per l'utilizzo del sistema AVCPASS:

- a. la stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento; quest'ultimo indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
- b. l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

4. In attuazione dei commi 1 e 3, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara che:

- a. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
- b. tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

5. Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l'utilizzo della procedura di verifica prevista dall'art.6-bis del Codice comporta l'acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG.

Articolo 3

Termini e regole tecniche di accesso al servizio

1. Il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG è richiesto a partire dal 1 gennaio 2013.

2. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- a. stazione appaltante/ente aggiudicatore (PEC relativa all'Area Organizzativa Omogenea di Protocollo di appartenenza);
- b. Responsabile del Procedimento (casella PEC personale);
- c. almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- d. eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico);
- e. Presidente di Commissione, Commissari di gara ovvero altri soggetti abilitati alla verifica dei requisiti per il tramite del sistema AVCPASS (casella PEC personale).

2bis I soggetti di cui alle lettere b) ed e) del precedente comma 2, possono utilizzare, per le finalità di cui alla presente deliberazione, anche le caselle di posta elettronica certificata attribuite al cittadino ai sensi dell'art. 16-bis, comma 5, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2 lett. c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

Articolo 4

Modalità operative

1. Per operare sul sistema AVCPASS, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS).
2. Ai fini dell'utilizzo del sistema AVCPASS, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione e le modalità di comprova degli stessi da parte dell'operatore economico.
3. Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti.
4. L'accesso al sistema AVCPASS è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento ed al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG.
5. Il Responsabile del Procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al sistema AVCPASS a partire dal giorno successivo alla data di conferma della procedura di affidamento, secondo quanto previsto dal sistema SIMOG. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all'indirizzo indicato dal Responsabile del Procedimento, con l'invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal Responsabile del Procedimento utilizzando le apposite funzionalità previste da AVCPASS.
6. Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti integra o conferma, utilizzando l'apposita funzionalità di AVCPASS, l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento.
7. Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; successivamente l'Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti definiti nel comma 1 del successivo art. 5.
8. L'Autorità mette a disposizione tempestivamente i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti dagli Enti Certificanti.
9. Entro il termine di 60 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva di ciascuna procedura di affidamento gestita tramite AVCPASS, il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediante l'apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti.
10. Trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine per l'acquisizione dei documenti, ove il Responsabile del Procedimento non abbia adempiuto a quanto previsto dal comma 9, l'Autorità procede ad inviare la documentazione via PEC alla stazione appaltante/ente aggiudicatore. Tale invio costituisce consegna ufficiale della documentazione di gara. A partire da questa data la stazione appaltante/ente aggiudicatore acquisisce la piena titolarità dei dati.
11. La conservazione dei documenti è onere di ciascuna stazione appaltante/ente aggiudicatore. L'eventuale richiesta di accesso agli atti è in ogni caso inviata alla stazione appaltante/ente aggiudicatore.

Articolo 5

Documentazione a comprova dei requisiti generali

1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice che sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di

cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il Sistema AVCPASS sono i seguenti:

- a. Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- b. Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- c. Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
- d. Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
- e. Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
- f. Documento Unico di regolarità Contributiva fornito dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail);
- g. Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

2. Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all'art. 7, comma 10, del Codice, sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS. A tal fine, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico *alert* la presenza o meno di annotazione a proprio carico. Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori hanno accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l'apposito servizio accessibile dal portale AVCP.

3. Per quanto non espressamente ricompreso nell'ambito del precedente comma 1, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori provvedono al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 40, co. 1, del DPR 445 del 2000.

Articolo 6

Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario

1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS includono:

- a. Documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;
- b. Documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;
- c. Documenti forniti dagli Operatori Economici.

2. La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lett. a) includono:

- a. Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere;
- b. Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia;
- c. Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- d. Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

3. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lett. b) include:

- a. le Attestazioni SOA;
- b. i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun operatore economico ha la facoltà di richiedere alla stazione appaltante/ente aggiudicatore l'inserimento nell'apposita banca dati CEL dei certificati che dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell'Autorità del 5 ottobre 2010;
- c. certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici;
- d. le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti.

4. La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non inclusi nei commi 2 e 3 è inserita nel sistema dagli operatori economici, conformemente a quanto segnalato dal Responsabile del Procedimento in ordine alle specificità di gara.

Articolo 7

Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti

1. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 4, del Codice i singoli Enti Certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e le modalità definiti tramite apposite convenzioni.
2. I dati e/o i documenti di cui al precedente comma 1 vengono acquisiti dall'Autorità per conto delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per il solo espletamento delle verifiche in sede di gara.
3. Per le modalità di scambio dati con gli Enti Certificanti vengono adottate le regole tecniche e di sicurezza dello standard SPCoop ed in conformità a quanto stabilito nelle Linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -Codice dell'Amministrazione Digitale- o soluzioni tecnologiche alternative che garantiscono comunque livelli di sicurezza non inferiori a detto standard.
4. In allegato alla presente delibera viene riportata una descrizione di dettaglio dei flussi di dati comunicati all'Autorità dagli Enti Certificanti di cui all'art. 6, comma 1, punto a).

Articolo 8

Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

1. L'Autorità tratta i dati acquisiti nell'ambito del sistema AVCPASS per le finalità di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. L'Autorità agisce in qualità di Titolare autonomo ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 196/03 e adempie ai relativi obblighi ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l'adozione delle misure di sicurezza.
2. La stazione appaltante/ente aggiudicatore, nell'accedere al sistema AVCPASS, tratta i dati per le finalità di cui all'art. 6-bis, comma 3, del Codice e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. La stazione appaltante/ente aggiudicatore è Titolare autonomo ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 196/03 dei trattamenti e adempie ai relativi obblighi, ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l'adozione delle misure di sicurezza.
3. L'operatore economico è tenuto a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto della seguente delibera. L'operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della

documentazione prodotta e solleva l'Autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata.

4. Il sistema AVCPASS è stato progettato nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, compresi gli obblighi di sicurezza di cui all'art. 31 del D. Lgs. 196/03. Sono state disposte, in particolare, le seguenti misure:
- a. il sistema garantisce l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione dell'utenza secondo i profili assegnati.
 - b. Il sistema è dotato di una procedura per la verifica delle identità e dei relativi ruoli dichiarati a sistema.
 - c. L'accesso ai servizi AVCPASS avviene solo a seguito del superamento di una procedura di autenticazione che verifica le credenziali di autenticazione composte dall'identificativo utente e dalla relativa parola chiave e sono adottati idonei criteri di robustezza per la costruzione della password.
 - d. Le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente ad ogni incaricato e nelle istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata delle credenziali.
 - e. Il sistema AVCPASS espone i dati ai soggetti autorizzati per il tempo strettamente necessario al trattamento degli stessi nell'ambito delle procedure di cui al comma 1; al termine di dette procedure i dati non sono più residenti sul sistema.
 - f. Il sistema dispone di misure di sicurezza informatica finalizzate a ridurre al minimo il rischio di violazioni dell'integrità della riservatezza e della disponibilità dei dati trattati. In particolare sono disposte idonee procedure di audit sugli accessi, i cui esiti sono documentati. Tali procedure prevedono attività di audit basate sul monitoraggio statistico degli accessi e su meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio dal punto di vista della sicurezza informatica.
 - g. AVCPASS adotta modalità sicure per l'interazione con gli Enti Certificanti; dispone di un sistema di autenticazione degli accessi a fini di sicurezza ed è in grado di fornire su richiesta agli Enti Certificanti evidenza dell'utenza che attraverso il sistema ha generato la singola richiesta di documentazione.
 - h. È fatto obbligo agli Operatori Economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di segnalare tempestivamente all'Autorità ogni variazione dei ruoli dei soggetti che sono stati preventivamente autorizzati ad operare secondo i profili dichiarati a sistema, nonché di eventuali utilizzi impropri ed irregolari del sistema.
 - i. L'operatore economico, la stazione appaltante/ente aggiudicatore si impegnano a comunicare tempestivamente incidenti sulla sicurezza qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente sul sistema AVCPass, nonché ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni).
 - j. L'Autorità informa l'utenza del corretto utilizzo del sistema.
 - k. AVCPASS è implementata con protocolli di sicurezza provvedendo ad asseverare l'identità digitale dei server erogatori dei servizi tramite l'utilizzo di certificati digitali emessi da una Certification Authority ufficiale.
 - l. Le regole di gestione delle credenziali di autenticazione prevedono, in ogni caso, la loro attribuzione univoca a una persona fisica.
 - m. L'autenticazione deve essere basata su dispositivi o credenziali; queste ultime sono composte dall'identificativo dell'utente e dalla relativa componente riservata (parola d'ordine o password) per la cui costruzione sono adottati idonei criteri di robustezza. Laddove vengano utilizzati dispositivi di autenticazione, deve esserne assicurata la diligente custodia.
 - n. La password, comunicata direttamente al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l'identificazione, deve essere modificata dallo stesso al primo utilizzo e,

successivamente, almeno ogni 90 giorni e le ultime tre password non possono essere riutilizzate.

- o. Le password devono rispondere a idonei requisiti di complessità (almeno otto caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e minuscole, caratteri estesi).
- p. Le credenziali sono bloccate a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione.
- q. Nella prima schermata successiva al collegamento con la banca dati, sono visualizzabili le informazioni relative all'ultima sessione effettuata con le stesse credenziali (indicazione della data, ora e indirizzo di rete da cui è stata effettuata la precedente connessione).
- r. Il tempo di conservazione dei dati relativi agli accessi e alle operazioni compiute nel sistema è fissato nel termine di sei mesi.

Articolo 9

Norme transitorie

1. Al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti, l'obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS decorre secondo le seguenti scadenze temporali:

- a. Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
- b. Dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
- c. A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.

1bis. Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

2. In via transitoria, i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all'articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli operatori economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici.

3. In relazione a quanto previsto all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 2, in via transitoria, qualora i documenti e i dati non siano messi a disposizione della Banca Dati da parte degli Enti Certificanti, l'Autorità provvede comunque ad inoltrare una apposita richiesta agli Enti Certificanti; tali Enti

trasmettono i documenti richiesti dall'Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. La richiesta dell'Autorità agli Enti Certificanti conterrà tutti gli estremi che consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di cui all'art. 6-bis del Codice.

4. In relazione a quanto previsto all'art. 3, comma 2, qualora a causa di esigenze organizzative le Stazioni Appaltanti siano temporaneamente impossibilitate a dotare di caselle PEC personali i soggetti di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma, ferma restando l'opportunità dell'uso di tali strumenti e vista la data di entrata in vigore del regime di obbligatorietà di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è possibile, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, il ricorso a caselle di posta elettronica ordinaria. In questo caso, con le modalità che saranno rese note sul portale istituzionale dell'Autorità, la Stazione Appaltante è tenuta a:

- a. garantire che le caselle di mail ordinaria utilizzate in via transitoria siano esclusivamente individuali, rilasciate nell'ambito del dominio istituzionale dell'Amministrazione e ad accesso esclusivo del soggetto intestatario;
- b. fornire al personale operante in qualità di incaricato del trattamento dei dati le necessarie istruzioni circa il corretto utilizzo delle credenziali di accesso, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della presente Deliberazione nell'ambito delle misure di sicurezza obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

La relazione, la tabella e l'elenco codici tributo allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante.

La documentazione di cui agli artt. 5 e 6 della presente delibera e della relativa tabella allegata può essere oggetto di modifica mediante nuova deliberazione. Le parti modificate della delibera sono sottoposte, per i profili di competenza, al parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Consigliere Relatore: Luciano Berarducci

Il Presidente: Sergio Santoro

Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ex
art. 6 *bis* del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Sommario

1. Contesto di riferimento.....	2
2. Modalità funzionamento – art. 2, 3 e 4.....	3
3. Identificazione dei dati comprovanti il possesso dei requisiti – art. 5 e 6.....	5
4. Ulteriori disposizioni e norme transitorie – art. 7, 8 e 9.....	8
TABELLA DI APPROFONDIMENTO RELATIVA AI DOCUMENTI RESI DISPONIBILI A SISTEMA	11
ALLEGATO – CODICI TRIBUTO RILEVANTI AI FINI DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DI REGOLARITA’ FISCALE	15

1. Contesto di riferimento

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 (di seguito, Deliberazione) adottata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (di seguito, Autorità) in attuazione dell'art.6 *bis* del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito, Codice).

Come noto, il nuovo articolo 6 *bis* del Codice, introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 dispone che, dal 1° gennaio 2013, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verifichino il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito "BDNCP"), istituita presso l'Autorità. La Deliberazione stabilisce i dati concernenti la partecipazione alle gare in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

Con tale atto l'Autorità istituisce, per perseguire le finalità di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, un sistema per la verifica *online* dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato "AVC_{PASS}" (*Authority Virtual Company Passport*).

La *ratio* dell'art. 6 *bis* del d.lgs. n. 163/2006 è riconducibile innanzitutto all'esigenza di ridurre gli "oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi", secondo quanto previsto dal d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Le modalità di partecipazione agli appalti pubblici, tuttavia, non vengono modificate dall'introduzione del nuovo sistema. Il nuovo modello operativo, infatti, coesiste ancora con le norme relative alla produzione delle autodichiarazioni previste dal Codice e non solleva la stazione appaltante dall'onere di verificare, seppur con un nuovo e più efficiente strumento, la veridicità delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici.

E' opportuno, inoltre, sottolineare che i dati e i documenti individuati in sede di avvio del sistema

sono quelli che, ad oggi, risultano effettivamente disponibili nelle banche dati degli Enti certificatori ed acquisibili in via telematica dagli stessi secondo modalità di cooperazione applicativa. Altre tipologie di documenti non risultano essere disponibili in forma digitale o acquisiti in banche dati presso gli Enti certificatori.

Solo la totale attuazione delle previsioni in materia di digitalizzazione del flusso informativo e documentale tra amministrazioni potrà consentire un'acquisizione diretta in BDNCP della documentazione completa relativa ai requisiti di partecipazione, come previsto dall'art. 6 *bis*, comma 6 del Codice. Pur con tali limiti, il sistema contribuirà sin dall'avvio alla diffusione dell'*e-procurement* e allo sviluppo del processo di digitalizzazione delle comunicazioni tra gli attori del mercato. In prospettiva, poi, l'Autorità ritiene che il sistema *AVC_{PASS}* potrà contribuire al superamento del modello di partecipazione basato sulla autodichiarazione del possesso dei requisiti attualmente vigente che, come noto, determina notevoli oneri amministrativi ed è all'origine di buona parte del contenzioso giurisdizionale.

2. Modalità funzionamento – art. 2, 3 e 4.

AVC_{PASS} consente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un'interfaccia web, l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento. Secondo quanto disposto dagli art. 2 e 4 della Deliberazione, la stazione appaltante/ente aggiudicatore, acquisito il CIG, specifica in *AVC_{PASS}* i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, indicando contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche.

L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio *AVC_{PASS}* e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASS_{OE}" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. L'operatore economico può utilizzare tali documenti, purché in corso di validità, per tutte le successive procedure di affidamento alle quali

partecipi.

Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti, il soggetto abilitato alla verifica dalla stazione appaltante, integra o conferma l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento. Nel caso in cui siano presenti operatori economici che non si sono registrati in AVC_{PASS}, la stazione appaltante li invita a provvedere in un termine congruo rispetto all'avvio dell'attività di verifica. È appena il caso di rilevare che, pur non rappresentando la registrazione al sistema una condizione di partecipazione, tuttavia essa costituisce, per espressa previsione del legislatore, la modalità esclusiva di verifica dei requisiti. A fronte della mancata registrazione di un operatore economico sottoposto a verifica, la stazione appaltante pertanto non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

Ai fini delle verifiche, la stazione appaltante, attraverso il soggetto abilitato, trasmette tramite AVC_{PASS} la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici selezionati; successivamente l'Autorità avvia presso gli Enti certificatori le richieste dei documenti, mettendoli a disposizione del soggetto abilitato non appena disponibili.

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediante l'apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti. Trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine, l'Autorità procede ad inviare la documentazione via PEC alla stazione appaltante/ente aggiudicatore. Tale invio costituisce consegna ufficiale della documentazione di gara.

Si ritiene di evidenziare che eventuali richieste di accesso agli atti devono essere rivolte esclusivamente alla stazione appaltante/ente aggiudicatore, per motivi di carattere tecnico, giuridico e di economia gestionale. In primo luogo, molti dei documenti vengono acquisiti da AVC_{PASS} per la consultazione dei soli soggetti abilitati. Inoltre, la stazione appaltante procedente è l'unico soggetto legittimato a compiere le attività di acquisizione, valutazione e contemperamento di interessi che le singole istanze di accesso comportano.

L'art. 3 individua le modalità di comunicazione che devono adottare i soggetti abilitati dalla stazione appaltante/ente aggiudicatore (RUP, Presidente di Commissione e Commissari di gara) e

l'operatore economico (amministratore/legale rappresentante), che in relazione alla singola gara interagiscono attraverso il sistema *AVC_{PASS}*. Viene, in particolare, prescritto che ciascuno dei soggetti sopraindicati si doti di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e che i documenti inseriti dagli operatori economici siano firmati digitalmente.

3. Identificazione dei dati comprovanti il possesso dei requisiti – art. 5 e 6

Nell'art. 5 della Deliberazione sono identificate le informazioni necessarie e sufficienti a fornire evidenza del possesso dei requisiti di carattere generale. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 38 del Codice, che viene acquisita presso la BDNCP e resa disponibile attraverso il sistema, in sede di prima applicazione, include: la visura del registro delle imprese; il certificato del casellario giudiziale; l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa; la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate; il DURC; il nulla osta antimafia e le iscrizioni presso il casellario informatico già esistente presso l'Autorità. Tali documenti verranno forniti attraverso adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti certificatori. In tal modo l'Autorità diviene una sorta di *gateway* tra le stazioni appaltanti e le diverse amministrazioni pubbliche in possesso dei citati documenti.

Ai fini della comunicazione di regolarità fiscale l'Agenzia delle entrate fornirà all'Autorità, su richiesta di questa, un servizio.

Tale servizio consiste nella restituzione di un esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale, esclusivamente ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del DLGS. 163/2006, del soggetto per il quale è richiesta l'informazione, identificato attraverso il codice fiscale.

L'esito informativo deriva dalla applicazione dei criteri selettivi di seguito specificati, sui dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate per individuare l'ammontare del debito residuo certo, scaduto ed esigibile relativo ad imposte e tasse in capo al soggetto relativamente al quale è richiesta l'informazione. Il suddetto esito informativo si riferisce alla data di elaborazione della richiesta che

avviene entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta stessa. La data di elaborazione viene comunicata congiuntamente all'esito.

Al fine di individuare esclusivamente l'ammontare del debito certo, scaduto ed esigibile, i dati su cui vengono operate le successive selezioni ed elaborazioni sono costituiti dai carichi affidati dall'Agenzia delle entrate, ai fini della riscossione coattiva, agli Agenti della riscossione. In particolare, per la generalità delle imposte da riscuotere coattivamente tramite ruolo, i corrispondenti importi rilevano ai fini del requisito di regolarità fiscale a decorrere dall'acquisizione da parte dell'Agente della riscossione dell'esito positivo della avvenuta notifica della cartella, ovvero, nel caso di debito conseguente ad accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010), a decorrere dalla data di affidamento del relativo carico all'Agente della riscossione, che interviene necessariamente ad avvenuta notifica dell'accertamento esecutivo e decorsi i termini ultimi per il pagamento ovvero l'impugnazione.

All'interno della totalità dei carichi affidati agli Agenti della riscossione, sono presi in considerazione solo quelli rilevanti ai fini del servizio in argomento, individuati sulla base dell'elenco di codici tributo allegato al presente documento. Detto elenco è reso disponibile per i successivi aggiornamenti sul sito internet dell'Autorità. I successivi aggiornamenti dell'elenco stesso saranno disposti dall'Autorità su segnalazione effettuata dall'Agenzia con periodicità almeno annuale. Ai fini dell'esecuzione del servizio, l'Agenzia acquisirà l'elenco aggiornato previa comunicazione dell'Autorità.

I codici tributo individuati comprendono esclusivamente i debiti per imposte e tasse (esclusi conseguentemente interessi, sanzioni ed oneri diversi) gestite dall'Agenzia delle entrate ed oggetto di riscossione nazionale.

Rispetto al totale dei debiti individuati attraverso la selezione per codice tributo, sono esclusi nell'elaborazione i debiti relativi a carichi perseguiti a titolo provvisorio, ovvero quelli oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, e quelli oggetto di rateazione, sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni in ciascun caso applicabili.

In relazione a ciascun debito, non rileva la presenza di crediti vantati dal soggetto, sino ad effettiva esecuzione dell'eventuale operazione di compensazione.

Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni risulta pari od inferiore alla soglia di € 10.000, l'esito della comunicazione sarà positivo, ovvero indicherà, ai soli fini di cui al DLGS 163/2006, una condizione di regolarità del soggetto interrogato.

Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni risulta superiore alla soglia, l'esito della comunicazione sarà negativo.

In caso di comunicazione con esito negativo la stazione appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto interessato. Il soggetto medesimo, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della stazione appaltante, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.

Analogamente l'art. 6 della deliberazione identifica le informazioni necessarie e sufficienti a fornire evidenza del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari. In tal caso, il sistema informatico viene alimentato attraverso tre distinti canali. Il *primo* comprende i documenti e i dati forniti dagli Enti certificatori quali: i bilanci delle società di capitali; le certificazioni di sistema di qualità aziendale; il fatturato globale, l'elenco soci e gli ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero società di persone; i dati relativi alla consistenza media e al costo medio del personale dipendente. Il *secondo* è costituito dai dati che sono già in possesso dell'Autorità, come le attestazioni SOA, i certificati di esecuzione lavori (CEL) e le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio. Il *terzo*, infine, è costituito dai documenti in possesso dall'operatore economico che come detto, vengono dallo stesso firmati digitalmente e caricati a sistema.

Si allega alla presente relazione una tabella nella quale sono specificate le caratteristiche dei singoli documenti, il relativo contenuto, nonché il tempo di disponibilità del documento rispetto al momento della richiesta.

4. Ulteriori disposizioni e norme transitorie – art. 7, 8 e 9

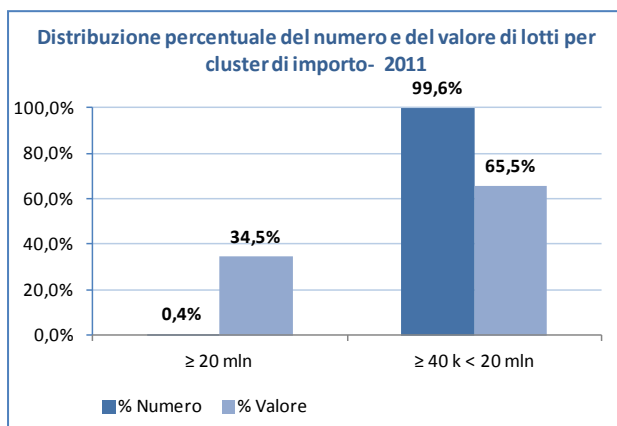
L'art. 7 contiene la definizione delle modalità di fornitura dei dati da parti degli Enti certificatori e rimanda, per il dettaglio delle procedure tecniche di cooperazione applicativa, alle apposite convenzioni e protocolli d'intesa sottoscritti tra gli stessi e l'Autorità.

L'art. 8 identifica le misure di sicurezza adottate ai fini della protezione dei dati personali nelle varie fasi di gestione e trattamento delle informazioni e dei documenti acquisiti attraverso AVC_{PASS} , che è stato progettato per corrispondere alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali tra cui gli obblighi di sicurezza di cui all'art. 31 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Si ricorda che l'attività di progettazione e sviluppo del sistema informatico ha visto la costituzione di un tavolo tecnico con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, che, per i profili di competenza, esprime il suo parere preventivo su tutte le convenzioni di cooperazione applicativa, nonché sulla Deliberazione ed eventuali successive modifiche.

L'art. 9, infine, illustra le fasi temporali di messa a disposizione del mercato del sistema AVC_{PASS} , che viene rilasciato in esercizio dal 1 gennaio 2013 e si applica ai bandi e ai CIG richiesti a decorrere da tale data.

L'introduzione del sistema AVC_{PASS} segue un principio di gradualità: in una prima fase saranno gestite attraverso il sistema le procedure di affidamento di contratti pubblici di valore superiore a venti milioni di euro, numericamente più esigue, ma di rilievo se analizzate in relazione alla quantità di risorse pubbliche investite (35% a valore come evidenziato dalla Tabella 1); successivamente la gestione delle procedure di affidamento attraverso il sistema AVC_{PASS} sarà progressivamente resa obbligatoria per contratti di valore inferiore (da 20 milioni di euro a 40.000 euro).

Tabella 1



Ciò allo scopo di consentire, da una parte, un'analisi di impatto dell'introduzione del sistema basata sull'evidenza (identificazione delle eventuali anomalie generate dal sistema e delle loro cause, implementazione di azioni correttive e preventive), dall'altra di ampliare la base documentale e informativa gestita attraverso AVC_{PASS} per effetto del progressivo sviluppo dei

processi di cooperazione applicativa con i soggetti deputati al rilascio dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa vigente.

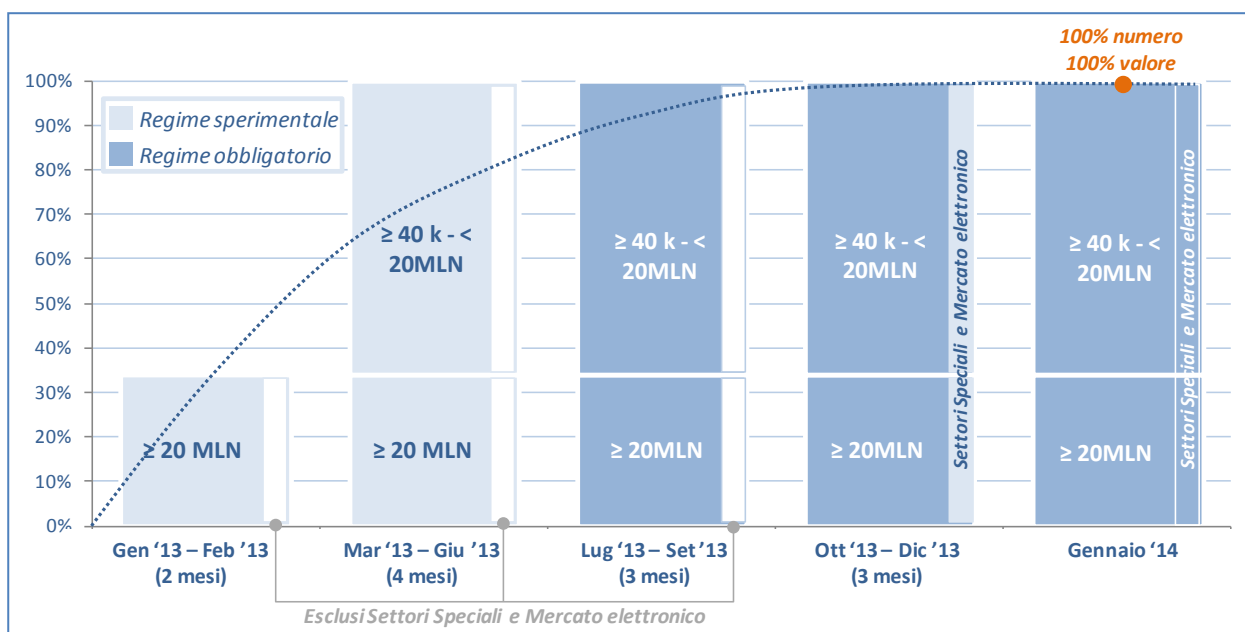
Il rilascio del sistema avviene in quattro successive fasi (Tabella 2), definite nell'art. 9 della deliberazione:

1. Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000; in via transitoria, fino al 30 giugno 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
2. Dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 30 giugno 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
3. A far data dal 1° luglio 2013 gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai punti 1 e 2 entrano in regime di obbligatorietà.
4. Dal 1° ottobre 2013 per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione ed il ricorso al mercato elettronico, nonché per i settori speciali; in via

transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.

5. A far data dal 1° gennaio 2014 il regime di obbligatorietà è esteso anche agli appalti di cui al punto 4.

Tabella 2



Infine, qualora i documenti e i dati non siano messi a disposizione della Banca Dati da parte degli Enti certificatori, l'Autorità provvede comunque ad inoltrare una apposita richiesta. I suddetti Enti trasmettono i documenti richiesti dall'Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. La richiesta dell'Autorità agli Enti certificatori conterrà tutti gli estremi che consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di cui all'art. 6-bis del Codice.

Roma, 13 Dicembre 2012

TABELLA DI APPROFONDIMENTO RELATIVA AI DOCUMENTI RESI DISPONIBILI A SISTEMA

Con riferimento alla documentazione che sarà resa disponibile attraverso il sistema AVCpass, si evidenzia che l'Autorità si limita a garantire il trasporto e la pubblicazione sicura dei documenti senza nessuna trasformazione dei contenuti forniti dagli Enti convenzionati.

Le valutazioni di merito dei contenuti esposti nell'ambito di ciascun documento fornito rimangono onere esclusivo della stazione Appaltante / Ente aggiudicatore.

Articolo 5				
Fonte/Ente Certificatore	Dati verso AVCP	Contenuto del Documento- Informazioni	Tempi di pubblicazione	Note relative alla disponibilità
INFOCAMERE	Visura Registro Imprese	Dati del registro imprese	Entro 5 giorni lavorativi	-
MINISTERO GIUSTIZIA	Certificato del casellario giudiziale art.21 DPR 313/2002	Certificato del casellario giudiziale	Entro 5 giorni lavorativi	-
	Anagrafe delle sanzioni amministrative certificate selettive ex art.39 DPR 313/2002	Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato casellario giudiziale	Entro 5 giorni lavorativi	-



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

INARCASSA	- Regolarità contributiva - Elenco soci iscritti (studio associato)	DURC professionisti singoli o associati	Entro 5 giorni lavorativi	Si precisa che, nella risposta, viene data evidenza della iscrizione/non iscrizione del soggetto nei propri ruoli previdenziali. Per i soggetti non iscritti (personale dipendente) la regolarità contributiva è da intendersi limitata alla competenza Inarcassa. Per la regolarità in assoluto si rende necessaria un'ulteriore verifica presso gli Enti di gestione previdenziale cui il professionista risulta iscritto.
AGENZIA ENTRATE	Comunicazione di regolarità fiscale	Regolarità fiscale SI/NO	Entro 10 giorni lavorativi	
INAIL	Regolarità contributiva	DURC	Previsti dalle Circolari del Ministero del lavoro in vigore	Il contenuto informativo reso disponibile rappresenta lo stato accertato alla data.
MINISTERO INTERNO	Nulla Osta Antimafia	Esito comunicazione "Nulla osta"/ "Istruttoria in corso"	Entro 5 giorni lavorativi	Si precisa che, in caso di "istruttoria in corso" o nel caso in cui secondo quanto disposto normativamente si preveda la verifica dell'informativa antimafia, sarà onere della Stazione Appaltante effettuare gli opportuni approfondimenti secondo le modalità definite dalle Circolari del Ministero dell'Interno in vigore. La fornitura del Nulla Osta antimafia sarà coerente con il contenuto informativo reso disponibile dalle banche dati del Ministero dell'Interno
AVCP	Annotazioni del casellario informatico	Presenza di annotazioni	Entro 5 giorni lavorativi	-

Articolo 6

Fonte/Ente Certificatore	Dati verso AVCP	Contenuto del Documento-Informazioni	Tempi di pubblicazione	Note relative alla disponibilità
AGENZIA	Volume di affari e	Volume di affari e	Entro 5 giorni lavorativi	Si precisa che, nella risposta, sono resi disponibili volume di affari (ovvero



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

ENTRATE	Fondo ammortamenti	fondo ammortamento beni materiali		totale componenti positivi di reddito per gli operatori in regime di vantaggio) e fondo ammortamenti degli Operatori in forma individuale o società di persone da agenzia delle entrate
INFOCAMERE	Bilancio	volume d'affari	Entro 5 giorni lavorativi	Si precisa che, nella risposta, sono resi disponibili i bilanci fino all'ultimo depositato e disponibile sui sistemi di Unioncamere
ACCREDIA	Certificazione di qualità	Certificazione Qualità (settore EA28)	Entro 5 giorni lavorativi	-
INPS	- Costo complessivo sostenuto per il personale nell'anno, ovvero totale imponibile previdenziale nell'anno - Numero medio di dipendenti nell'anno distinto in operai, impiegati, quadri, dirigenti	Modello DM10/UNIEMENS	Entro 5 giorni lavorativi	Consistenza media annua, o frazione di anno, del personale distinta in operai impiegati quadri dirigenti e costo complessivo sostenuto per personale dipendente annuo, o per frazioni di anno
AVCP	Attestazioni SOA	Attestati di qualificazione per i lavori pubblici	Entro 5 giorni lavorativi	-
	Certificati Esecuzione Lavori	Certificati Esecuzione Lavori	Entro 5 giorni lavorativi	Ciascun Operatore Economico ha la facoltà di richiedere alla Stazione Appaltante competente per l'emissione del CEL il caricamento nell'apposita banca dati CEL dei Certificati che dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell'Autorità del 5 ottobre



				2010.
	• Certificati Esecuzione delle Prestazioni	Certificati Esecuzione delle Prestazioni	Entro 5 giorni lavorativi	-
	• Ricevute di pagamento del contributo	Ricevute di pagamento del contributo	Entro 5 giorni lavorativi	-

ALLEGATO – CODICI TRIBUTO RILEVANTI AI FINI DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DI REGOLARITA' FISCALE

CODICE TRIBUTO	Codice entrata AdR	descrizione tributo
0003	0003	TERRENI PRIVATI
0004	0004	TERRENI PRIVATI MONTANI
0005	0005	TERRENI FAMIGLIE NUMEROSE
0008	0008	TERRENI BONIFICHE
0009	0009	TERRENI OPERA NAZIONALE COMBATTENTI
001A	001A	CONTRIBUTO SERV. SANIT. NAZION. - RECUPERO SOMME ERR. RIMB. -
001G	001G	MAGGIORE IMPOSTA IRPEG RIDETERM.REDDITO AGEV.ART.2,C,11 BIS L.N.133/99 IMPOSTA
001G	001G	MAGGIORE IMPOSTA IRPEG RIDETERM.REDDITO AGEV.ART.2,C,11 BIS L.N.133/99 - IMPOSTA
001T	001T	REGISTRO IMPOSTA SUCCESS. EREDITA'
0022	0022	FABBRICATI PRIVATI REDDITI FINO 10 MILIONI
0023	0023	FABBRICATI PRIVATI ESENTI DA CONTR.FOGNATURE
0024	0024	FABBRICATI FAMIGLIE NUMEROSE CHININO
0025	0025	FABBRICATI PRIVATI ECCEDENTI 10 MILIONI
0026	0026	FABBRICATI SOGGETTI TASSABILI BASE BILANCIO
0028	0028	FABBRICATI OPERA NAZIONALE COMBATTENTI
003T	003T	REGISTRO IMPOSTA SUCCESS.DONAZ.
0031	0031	FABBRICATI DI LUSO
0032	0032	FABBRICATI DI LUSO ECCEDENTI 10 MILIONI
0034	0034	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B



0035	0035	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0036	0036	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0037	0037	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0038	0038	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0039	0039	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
004T	004T	REGISTRO IMPOSTA SUC. VAL. GLOBALE
0040	0040	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA A
0041	0041	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA A
0042	0042	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA A
0043	0043	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA A
0045	0045	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0046	0046	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0047	0047	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0048	0048	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0049	0049	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
005T	005T	REGISTRO IMPOSTA DONAZIONI
0050	0050	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0051	0051	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0052	0052	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0053	0053	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0054	0054	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0055	0055	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0056	0056	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0057	0057	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0058	0058	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1



0059	0059	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
006T	006T	REGISTRO IMPOSTA DONAZ.VAL. GLOBALE
0060	0060	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0061	0061	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0062	0062	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0063	0063	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0064	0064	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0065	0065	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0066	0066	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0067	0067	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0068	0068	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0069	0069	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0070	0070	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0071	0071	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0072	0072	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0073	0073	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0074	0074	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0075	0075	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0076	0076	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0077	0077	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0078	0078	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0079	0079	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0080	0080	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0081	0081	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0082	0082	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

0083	0083	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0084	0084	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0085	0085	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0086	0086	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0087	0087	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0088	0088	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0089	0089	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0090	0090	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0091	0091	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0092	0092	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0093	0093	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA B
0094	0094	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0095	0095	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0096	0096	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/1
0097	0097	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2
0100	0100	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2
0101	0101	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2-DIRETTA
0102	0102	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2-DIRETTA
0103	0103	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2-RIVALSA
0104	0104	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2-RIVALSA
0105	0105	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2-RIVALSA
0106	0106	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2-RIVALSA
0107	0107	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2-RIVALSA
0108	0108	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2-RIVALSA
0109	0109	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2-DIRETTA

0111	0111	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2-DIRETTA
0112	0112	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2-DIRETTA
0113	0113	RICCHEZZA MOBILE CATEGORIA C/2-DIRETTA
0115	0115	UTILI SOCIETA' OMESSO VERSAMENTO
0132	0132	REDDITI AGRARI PRIVATI
0133	0133	REDDITI AGRARI PRIVATI TERRENI MONTANI
0139	0139	COMPLEMENTARE PROGRESSIVA RITENUTA D ACCONTO
0140	0140	COMPLEMENTARE DIRETTA ECCEDENTE 10 MILIONI
0141	0141	COMPLEMENTARE DIRETTA
0142	0142	COMPLEMENTARE PROGRESSIVA ADDIZIONALE 10%
0143	0143	COMPLEMENTARE DI RIVALSA ALIQUOTA 1,50
0144	0144	COMPLEMENTARE DI RIVALSA CONGUAGLIO
0145	0145	COMPLEMENTARE DI RIVALSA ALIQUOTA 4%
0146	0146	COMPLEMENTARE DI RIVALSA ALIQUOTA 4%
0151	0151	IMPOSTA SULLE SOCIETA
0152	0152	IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI
0154	0154	FABBRICATI MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE L.801/70
0155	0155	RICCHEZZA MOBILE MAGGIOR.ADDIZIONALE L.801/70
0156	0156	COMPLEMENTARE MAGGIOR.ADDIZIONALE L.801/70
0157	0157	TRIB.COMUNALI MAGGIOR.ADDIZIONALE L.801/70
0158	0158	TRIB.PROVINCIALI MAGGIOR.ADDIZIONALE L.801/70
0159	0159	IMPOSTA CAMERALE MAGGIOR.ADDIZIONALE L.801/70
0160	0160	IMPOSTA SUI COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI
0162	0162	COMPLEMENTARE RIVALSA MAGGIOR.ADDIZIONALE
0191	0191	IGE PROFESSIONISTI



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

0192	0192	IGE PROFESSIONISTI MAGGIORAZIONE 10%
0193	0193	RECUPERO ADDIZIONALE 10% L.23/12/66 N 1142
0196	0196	ERARIALI-RECUPERO ADDIZIONALE L. 7/2/68 N.27
0197	0197	ENTI LOCALI-RECUP.ADDIZIONALE L.7/2/68 N.27
0198	0198	RECUPERO ADDIZIONALE L.26/11/55 N.1177
0200	0200	IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE SUI TERRENI
0201	0201	IMPOSTA STRAORDINARIA IMMOBILIARE FABBRICATI
0202	0202	IMPOSTA STRAORD. IMMOBILIARE TERRENI RISCATTI
0203	0203	IMPOSTA STRAORD.IMMOBIL.FABBRICATI RISCATTI
0205	0205	IMPOSTA ORDINARIA SUL PATRIMONIO
0207	0207	STRAORD.PROPORZIONALE PATRIMONIO PRIVATI-ENTI
0208	0208	STRAORD.PROPORZ.SUL PATRIMONIO-ENTI-DECENNALE
0209	0209	STRAOR.PROPORZ.PATRIM.SOCIETA-ENTI MORALI 4%
0210	0210	STRAOR.PROPORZ.PATRIM.SOCIETA-ENTI MORALI 2%
0211	0211	STRAOR.PROPORZ.PATRIM.SOCIETA-ENTI MORALI 3%
0214	0214	STRAORD.PROGRESSIVA PATRIMONIO SENZA MAGG.NE
0215	0215	STRAORD.PROGRESSIVA PATRIMONIO CON MAGG.NE 2%
0217	0217	STRAORD.PROGR.PATRIMONIO MAGGIORAZ.RIT.ISCR.
0222	0222	RITENUTA D ACCONTO T.U.29/1/58 N.645
0226	0226	IMPOSTA STRAORDINARIA PROFITTI DI GUERRA
0227	0227	RICCHEZZA MOB. PROFITTI DI GUERRA CATEGORIA B
0228	0228	RICCHEZZA MOB. PROFITTI DI GUERRA CATEGORIA B
0229	0229	R.M.PROFITTI GUERRA CATEGORIA B ADDIZIONALE
0231	0231	RICCHEZZA MOB. PROFITTI GUERRA CATEGORIA C1
0232	0232	RICCHEZZA MOB. PROFITTI GUERRA CATEGORIA C1

0233	0233	R.M.PROFITTI GUERRA CATEGORIA C1 ADDIZIONALE
0236	0236	AVOCAZIONE PROFITTI CONTINGENZA
0238	0238	AVOCAZIONE PROFITTI DI REGIME
0240	0240	AVOCAZIONE PROFITTI DI GUERRA
0245	0245	R.M.SUP.40 MILIONI-MAGGIORAZIONE 10% CONDONO
0246	0246	COMPL.SUP.10 MILIONI-MAGGIORAZ. 10% CONDONO
0247	0247	IMP.FAMIGLIA SUP.5 MILIONI-MAGG.NE 10% CONDON
0931	0931	REGISTRO RECUPERI E RIMBORSI VARI - SICILIA
100A	100A	RITENUTE SU PRESTAZ. EROGATE CON TRATTAM. PERIODICO ART. 47,C1 LETT.H-BIS T.U.I.R.
100T	100T	REGISTRO - I.V.A. - SCAMBI INTERNI
1000	010I	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1001	1001	RIT.FONTE RETRIBUZ.PENS.TRASFERTE MENS.AGG.
1002	1002	RIT. FONTE EMOLUMENTI ARRETRATI
1003	1003	RIT ALLA FONTE EMOLUM PER PRESTAZ STAGIONALI
1004	1004	RIT.FONTE INDENN E COMPENSI CORRIS DA TERZI
1005	1005	RIT.FONTE SU GETT.PRES.O COMP.PER PUBBL.FUN.
1006	1006	RIT. FONTE LETT.F ART.47 DPR 29.9.73 N.597
1007	1007	RIT.FONTE SU INDENNITA PER CARICHE ELETTIVE
1008	1008	RIT.FONTE SU PENS VITAL E IND CESS CAR ELET
1009	1009	RIT.FONTE SU COMPENSI A SOCI DI COOPERATIVE
1010	1010	RITENUTE ALLA FONTE SU RENDITE VITALIZIE
1011	1011	RITEN.SU BORSE-STUDIO ASSEGNI PREMI SUSSIDI
1012	1012	RIT.FONTE SU INDENNITA PER CESS RAPP LAVORO
1013	1013	CONGUAGLIO ART.23 - 3° COMMA DPR 600/73
1014	1014	IMPOSTE DIVERSE DA IRPEF/IRPEG/ILOR

1015	1015	RITENUTE ALLA FONTE IMPORTO MINIMO
102A	102A	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20% DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 4 L.85 1995
102B	102B	IMP.SOST.SU RISERVE/FONDI SOSPENS. IMP.-DL 41/95,ART.22,C.4-CAPITALE
1024	1024	RITENUTE ALLA FONTE SU CAMBIALI
1025	1025	RIT. ALLA FONTE VARIE EMESSI DA ISTIT CRED
1026	1026	RIT. FONTE VARIE EMESSI ENTI PARTEC.STATALI
1027	1027	RIT.ALLA FONTE VARIE EMESSI ALTRI SOGGETTI
1028	1028	RIT. FONTE PREMI CORRISPOSTI DA AZ CREDITO
1029	1029	RIT. FONTE INTERESSI SOGGETTI NON RESIDENTI
103E	103E	RECUPERO RIMBORSI CREDITI IMPOSTA û SOGGETTI NON RESIDENTI
103T	103T	REGISTRO TRASFERIMENTO FABBR. - PROPOR.
1030	1030	RIT. FONTE REDD CAPIT DIVERSI DAI DIVIDENDI
1031	1031	RIT.FONTE REDD CAP SOGGETTI NON RESIDENTI
1032	1032	RITENUTE SUI PROVENTI D.L.17/09/92 N.378
1033	1033	RIT. FONTE PREMI CORR DA AZ CREDITO ACC 25%
1034	1034	RITENUTE - IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE
1035	1035	RIT.FONTE ACCONTO SU UTILI DISTR DA SOCIETA
1036	1036	RIT. FONTE UTILI DISTRIB PERS FISICHE E SOC
1037	1037	RIT. FONTE IMPOSTA SU UTILI DISTR DA SOCIETA
1038	1038	RIT ALLA FONTE SU PROVVIGIONI
1039	1039	RIT. FONTE E IMP. SOST - SOGGETTI NON RESIDENTI
104T	104T	REGISTRO - TRASF. FABBR. TASSA FISSA
1040	1040	RIT.FONTE REDD LAV AUT ARTI E PROFESSIONI
1041	1041	RIT ALLA FONTE REDDITI UTILIZZ MARCHI
1042	1042	RIT ALLA FONTE INDENNITA FINE RAPP DI AGENZIA

1043	1043	RIT ALLA FONTE COMPENSI PRESTAZ LAV AUTONOMO
1044	1044	RIT. FONTE COMPENSI PERDITA AVVIAM COMMERC
1045	1045	RIT. FONTE CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE
105A	105A	IMP. SOST. DEL 3% SUI SALDI ATTIVI DI RIVALUTAZIONE ART 22 COMMA 2 L.85/95
105T	105T	REGISTRO-TRASF. TERRENI-PROPORZ.
1050	1050	RIT ALLA FONTE RISCATTO ASSICURAZIONE VITA
1058	1058	RITENUTE PLUSVALENZE VALUTE ESTERE
106T	106T	REGISTRO-TRASF. TERRENI-TASSA FISSA
1060	1060	RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE
107T	107T	REGISTRO LOCAZIONE FABBRICATI
1072	1072	RITENUTE ALLA FONTE-MANCATA IMPUGNAZIONE
108T	108T	REGISTRO LOCAZIONI TERRENI
109T	109T	REGISTRO VARIE PROPORZIONALI
1090	1090	RIT. FONTE INTEGRAZ VERSAM ART 2 TER L 689
1092	1092	RIT.FONTE ART.63 COMMA 5 L.413/91
1093	1093	SOMME DOVUTE DA PERS. FIS. EX ART.4 L.413/91
1098	1098	RIT. FONTE SOMME ERRON RIMBOR ART 43 DPR 602
110T	110T	REGISTRO VARIE TASSA FISSA
1106	1106	IMP.SOST.SU RISULTATO DI GEST. FONDI MOB. CHIUSI-D.LGS.N.461/97 ART.8
111A	111A	RITENUTE SU COMPENSI PER ATTIV. LIB PROF. INTRAMURARIA ART. 47 LETT.E T.U.I.R.
111E	111E	IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDI MOBILIARI APERTI CHIUSI ED ESTERI
111T	111T	REGISTRO IMPOSTE RISCOSE
1115	1115	ALTRE IMP DIRETTE E SOSTITUTIVE E RELATIVE A INTERESSI - ACCERT CON ADESIONE
112A	112A	RIT. SU COMP. PERCEPITI DA SOGG. IMPEGNATI IN LAVORI SOC. UTILI ART.47 LET.I) TUIR
1121	1121	IMP. SOST. IRES IRAP PLUSVALENZE CONFERIMENTI L. 296/06

1123	1123	IMP SOST RECUPERO TASS. ECCEDENZA ART 1, C. 48, L 244/07
113A	113A	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA ART.5, CO.1, D.LGS. N.461/97
1130	1130	RIT. FONTE DICH.INTEGRATIVE L.7/8/82 N.516
1139	1139	RECUPERO SOMME ERRON.SGRAVATE L.7/8/82 N.516
120A	120A	PROV. SOGG. A RIT. DI IMP. CORRISP. TRAM. STABILI ORG. EST. IMPR. ART7 C.5 L425/96
120B	120B	IMP.SOST. INT. PREMI ALTRI FRUTTI DELLE OBBL. E TIT. SIM. ART.4 CO.2 D.LGS.239/96
121A	121A	PROV. SOGG. A RIT. DI ACC. CORRISP. A STABILI ORG. EST. DI IMPR. ART.7 C.5 L425/96
121T	121T	REGISTRO IMPOSTE SUL VALORE AGG.CONDONO FISC.
1210	1210	RIT ALLA FONTE ADDIZ ART 27 DPR 29/9/73 N 600
1213	1213	RIT ALLA FONTE ADDLE RIT ART 26 DPR 600/73
122A	122A	PROV. DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI ART.7 COMMI 1,2 D.L.323/96
122T	122T	REGISTRO IMPOSTE DI REGISTRO
1230	1230	REGOLARIZZAZIONE ART.4 C.4 DL.230/96
1231	1231	IMP.SOST. PROVENTI TITOLI OBBL.ENTI TER.-ART.27,L.342/2000 CAPITALE
1238	1238	IMPOS.STRAORD. SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI
124T	124T	REGISTRO IMPOSTE SUCCESS. E DONAZ.
125A	125A	MAGG. PROV. TRIBUT. DERIV. DA RIT. SU INT. PREMI E FRUTTI ART7 COMMI 7,8 DL 323/96
126T	126T	REGISTRO ALTRE TASSE E IMP. AFFARI
127A	127A	IMP.SOST.REDD. CAPIT. DI FONTE EST. ART.16BIS T.U.I.R. ART.21 CO1 L.449 27-12-1997
130A	130A	EMOLUM. ARRETRATI SICILIA SARDEGNA E VALLE D'AOSTA ART. 23 COMMA 2 DPR 602/1973
130B	130B	ECCED. RITEN.SOST.IMP.SIC.SARD.VAL D'AO.DM 3/3/93 E 6/8/98 IMPOSTA
1300	1300	RIT.FONTE ACCONTO D IMPOSTA ART 10 DPR 116
1301	1301	RETRIBUZ. PENSIONI, TRASF. E CONGUAGLIO, SICILIA SARDEGNA
1305	1305	IMP. SOST. COMPENSI VERS. IN SARDEG. SICILIA V. D'AOSTA DL 93/2008
131A	131A	EMOLUMENTI PER PRESTAZIONI STAGIONALI SICILIA E SARDEGNA IMPIANTI FUORI REGIONE

1319	1319	RITENUTE ALLA FONTE INTERESSI SOSPENS. RISCOSS.
132A	132A	INDENNITA PER CESSAZIONE RAPPORTO LAVORO SICILIA SARDEGNA IMPIANTI FUORI REGIONE
133A	133A	CONGUAGLIO ART.23 COMMA 3 DPR 602/73 SICILIA E SARDEGNA IMPIANTI FUORI REGIONE
141N	141N	REGISTRO IMP. VALORE AGGIUNTO - ONERI ACCESS.
141T	141T	REGISTRO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1413	1413	SOMME A DEFIN. DOVUTE DA ENTI ART.55 L.413/91
142N	142N	REGISTRO IMP. DI REGISTRO - ONERI ACCESS.
142T	142T	REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO
144T	144T	REGISTRO IMPOSTA SULLE DONAZ. E SUCC.
146T	146T	REGISTRO ALTRE TASSE E IMPOSTE
160A	160A	RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSIL. AGGIUNT. E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA
1600	016I	I.V.A. DIRITTI E COMPENSI A TERZI
1601	1601	RITENUTE FONTE RETRIB. - IMPIANTI IN SICILIA
1603	1603	EMOLUMENTI PRESTAZ. STAGION. IMPIANTI SICILIA
1604	1604	IMP. SOST. COMPENSI SICILIA VERS. FUORI REGIONE D.L. 93/2008
161A	161A	EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SICILIA
1612	1612	INDENNITA PER CESS. LAV. IMPIANTI IN SICILIA
162A	162A	CONGUAGLIO DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 3 DPR 600 1973 IMPIANTI IN SICILIA
163A	163A	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AZIENDA D.LGS. 358 1997
1656	1656	ACCERT. CON ADESIONE IMPOSTE ANNI FINO AL 93
166A	166A	REC. SOMME DOV. ACCER. CON ADESIONE ART.3,CO.2-Q, D.LGS. N.564/94
1661	1661	IMP.DIRET. SOSTIT.ART 15 DLGS.19/06/97 N.218
1665	1665	IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE DA CESSIONE
1666	1666	IMP SOSTITUTIVA SOCIETA' NON OPERATIVE ART 1,CO 112 L 296/2006
1681	1681	IMP. RISERVE RAMI VITA ACCONTO DL 209/02ART 1 CONV.L 65/02 IMPOSTA



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

1682	1682	IMP. RISERVE RAMI VITA -SALDO DL 209/02 ART 1 CONV.L 265/02 IMPOSTA
1685	1685	RITENUTE SU RETRIBUZIONI -RIALLINEAMENTO- PAGAM. RATEALE IMPOSTA
1686	1686	RITENUTE SU RETRIBUZIONI -RIALLINEAMENTO- UNICA SOLUZ. IMPOSTA
1687	1687	RITENUTE SU RETRIB. SICILIA -RIALLINEAMENTO- PAGAM. RATEALE IMPOSTA
1688	1688	RITENUTE SU RETRIB. SICILIA - RIALLINEAMENTO - UNICA SOLUZ. IMPOSTA
1689	1689	RITENUTE RETRIB. SARDEGNA- RIALLINEAMENTO - PAGAM. RATEALE IMPOSTA
169A	169A	IMPOSTA SOSTITUTIVA MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO - ART. 1 CO.1 D.LGS. N.467 1997
1690	1690	RITENUTE RETRIB. SARDEGNA- RIALLINEAMENTO -UNICA SOLUZ. IMPOSTA
1691	1691	RITENUTE RETRIB.VAL D'AOSTA -RIALLINEAMENTO- PAGAM.RATEALE IMPOSTA
1692	1692	RITENUTE RETRIB. VAL D'AOSTA -RIALLINEAMENTO- UNICA SOLUZ. IMPOSTA
1693	1693	RIT. RETRIB.SOST.IMP.IN SIC.SARD.VAL D'AOSTA RIALPAG.RATE IMPOSTA
1694	1694	RIT.RETRIB.SOST.IMP.SIC.SARD.VAL D'AOSTA-RIALLIN-UNIC SOLUZ IMPOSTA
170A	170A	RIT.SU PROVENTI INVEST.COLLETTIVI-A.10TER,C.1 E 6 L.77/83 IMPOSTA
170E	170E	RIT.TITOLI ATIPICI SOGG.RESID.-DL 512/83 A. 5,CONV.L.649/83 IMPOSTA
170L	170L	RIT.TITOLI ATIPICI NON RESID.-DL.512/83 A. 8,CONV L.649/83 IMPOSTA
170T	170T	REGISTRO IMPOSTA IMPORTATORI S. MARINO
171A	171A	IMPOSTA SOST.SUI REDDITI ART.44 C. 1 LETT. GQUATER DEL TUIR-IMPOSTA
180E	180E	RECUPERO SOMME NON VERS.RIMPATRIO/REGOL.ATT. EST.-DL 350/01-CAPITALE
1804	1804	IMP.SOST.REGOLAR.LAV.SOMMERSO ANNI PREG.L.383/01 ART.1,C.3 IMPOSTA
1805	1805	CONTR.SOST.EMERSIONE LAV.IRREG.ANNI PREG.L.383/01 ART.1,C.4 IMPOSTA
1806	1806	IMP.SOST. IRAP E IMP.DEI REDDITI DA FONDI COMUNI IMM.CHIUSI IMPOSTA
1808	1808	IMP.SOST. SU REDDITI -RIDETERM.VAL.ACQ. PART.NON NEGOZ. IMPOSTA
1809	1809	IMP.SOST. SU REDDITI -RIDETERM.VAL.ACQ.TERRENI EDIF. IMPOSTA
181C	181C	IMP.SOST. RIVALUTAZIONE AREE FABBRICABILI L.226/2005 ART.1 C.473
181G	181G	IMP.SOST.SALDO RIVALUTAZIONE L.266/2005 ART.1 C.472



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

1810	1810	IMP.SOST.REDDITI ATT. FIN. RIMPATRIATE-DL12/02,ART.1,C.2BIS-CAPITALE
1815	1815	IMP. SOST. VALORE RIMANENZE FINALI ART. 81 C. 21 DL 112/2008
1817	1817	IMP SOST DIVERGENZE IAS/IFRS E OPERAZ STRAORD ART 15 DL 185/2008
1826	1826	IMP. SOST. REDD. CESSIONE/RIMBORSO QUOTE FONDI INV. IMM. CHIUSI
190B	190B	IMP. SOST. COMPENSI SARDEGNA VERS. FUORI REGIONE D.L. 93/2008
190V	190V	IMP SOST COMPENSI VALLE D'AOSTA VERSATI FUORI REGIONE D.L. 93/2008
1901	1901	RITEN. RETRIB. PENSIONE IMPIANTI IN SARDEGNA
1903	1903	EMOLUMENTI PRESTAZIONI - IMPIANTI IN SARDEGNA
191A	191A	EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SARDEGNA
1912	1912	INDENNITA CESSAZIONI RAPP. LAV. IMP.-SARDEGNA
192A	192A	CONGUAGLIO DI CUI ALL'ART. 23 COMMA 3 DPR 600 1973 IMPIANTI IN SARDEGNA
1964	1964	RIT.AC.UTILI DISTR.A ENTI NON COM.D.LGS344/2003 A.4 C.1 L.Q IMPOSTA
1996	1996	CONTRIBUTO PER EUROPA - DECRETO 7/2/97
200A	200A	RECUPERO ECCEDENZE PERSONE GIURIDICHE
200B	200B	IRES - IMPOSTA - ART. 36TER DPR 600/73
2000	020I	I.V.A. IMPOSTA DA CONDONO
2001	2001	IRES CAPITALE
2006	2006	IRES - ADDIZIONALE - ART. 31 C. 3 D.L. 185/2008
201T	201T	REGISTRO IMPOSTE SUCC. - SARDEGNA
2012	2012	IRES-ADDIZIONALE SETTORE PETROL. GAS ART. 81 C, 16 DL 112/2008
2021	2021	SOMME FUSIONI SCISSIONI SOC. ART.21 L.85/95
203F	203F	IMP.SOST.ART.41,C.1IG)QUINQUIES TUIR-FONDI COMUNI INVESTIMENTO CHIUSI - IMPOSTA
203T	203T	REGISTRO TRASF.FABBR.PROP.SARDEGNA
2030	2030	IRPEG DICH. SOSTITUTIVA REDD.FABBR.D.L.330/89
204T	204T	REGISTRO IMP.SUC.VAL.GL.-SARDEGNA

205T	205T	REGISTRO-IMP.DONAZIONI QUOTE - SARDEGNA
206T	206T	REGISTRO-IMP.DONAZ.VAL.GLOB. - SARDEGNA
2092	2092	IRPEG DICHIARAZ. INTEGRATIVA REDD. FABBR.
210A	210A	IMP.SOST.IRPEG E ILOR SULLE PLUSV. INDIC. ANALIT. SU DICH.-ART 2 L.102 DEL 25-3-91
210T	210T	REGISTRO - IMPOSTA DA REGOLARIZZAZIONI
2100	2100	IRPEG IMPOSTA PERSONE GIURIDICHE
2104	2104	IRPEG IMPOSTA E RELATIVI INTERESSI
2105	2105	ADDIZIONALE IRPEG SALDO
211B	211B	PERS.NON FISICHE-MAGG.3%ADEGUAM.STUDI SETTORE-ART 2 DPR195/99CAPITALE
211D	211D	IRES ADEGUAM. STUDI SETTORE D.L.223/2006 ART.37 C.3
2110	2110	IRPEG ACCONTO IMPOSTA IN BASE DICHIAR.ANNUALE
2115	2115	ADDIZIONALE IRPEG ACCONTO
2121	2121	IMPOSTA SOSTITUTIVA RISERVE E FONDI L408/90
2122	2122	IMPOSTA SOSTIT. IRPEG ILOR SULLE PLUSVALENZE
2123	2123	IRPEG DICH. INTEGRATIVA L. 408/90
2130	2130	IRPEG DICHIARAZ. INTEGRATIVA L 7/8/82 N 516
2139	2139	RECUPERO SOMME ERRON.SGRAVATE L.7/8/82 N.516
2145	2145	IRPEG DICHIARAZ. INTEGRATIVA L.27/4/89, N.154
2150	2150	IRPEG AGEVOLAZ. PREVISTE DA DPR 29/9/73 N 601
2191	2191	SOMME DOVUTE DA SOGG. IRPEG EX ART.4 L.413/91
2198	2198	IRPEG RECUP.SOMME ERRON.RIMBOR.ART.43 DPR 602
2199	2199	IRPEG - INTERESSI SOSPENSIONE RISCOSSIONE
2215	2215	ISI DOVUTA DA SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI
2231	2231	IMPOSTA IRPEG PLUSVALENZE ART.11 L.413/91
2232	2232	IMPOSTA SOSTITUTIVA INDENNITA' L.413/91



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

225T	225T	REGISTRO TASSE AUTOMOB.- SICILIA
226T	226T	REGISTRO ADD.LE IMP.CIRCOLAZ.SICILIA
2293	2293	IRPEG DICHIARAZ.INTEG.ART.39 COMMA 2 L.413/91
2295	2295	IRPEG DICHIAR.INTEGR.ART.59 COMMA 1 L.413/91
241T	241T	REGISTRO TASSE CONCESSIONI - SICILIA
2413	2413	IRPEG DOVUTA DA ENTI EX ART. 55 L. 413/91
2414	2414	IMP. SUL PATRIMONIO SOC. CAPITALI-DICH. INT.
2415	2415	IMPOSTA SUL PATRIMONIO -SOCIETA' DI CAPITALI
2417	2417	IMPOSTA SUL PATRIM. SOCIETA' CAPITALI-ACCONTO
2418	2418	REDDITI FONTE ESTERA - TASSAZIONE SEPARATA
2425	2425	IRPEG - RECUPERO ECCED. IMPOSTA
2452	2452	IRPEG E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE
2455	2455	IRPEG E INTERESSI - ART. 15 DLGS. 218/97
250A	250A	IMP. STRAOR. SUL PATRIM NETTO DELLE IMPR.-ART2 C.2DL30-9-94 N564 L.30-11-94 N.656
254C	254C	RECUPERO CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AREE SVANTAGGIATE - IMPOSTA
2564	2564	IMP.STRAORD. PATRIMONIO -D.L.564/94 ART.2 C.2
257C	257C	RECUPERO CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA - IMPOSTA
260C	260C	RECUP.CREDITO IMPOSTA INCREMENTO OCCUPAZIONE ENTRO IL 30/06/2002 - IMPOSTA
260T	260T	REGISTRO -CONDONO L.413/91 I.V.A.
2600	026I	I.V.A. IMPOSTA DA CONDONO L.413/91
263C	263C	REC. ULT.CRED.IMPOSTA INCREMENTO OCCUPAZIONE ENTRO IL 30/06/2002 - IMPOSTA
266C	266C	RECUPERO CREDITO IMPOSTA IMPRESE PRODUTTRICI PRODOTTI EDITORIALI - IMPOSTA
269C	269C	RECUPERO CREDITO IMPOSTA AREE SVANTAGGIATE L.N.388/2000 ART.8 - IMPOSTA
2691	2691	IRPEG TRIBUTO STRAORD. D.L.691/94
270T	270T	REGISTRO ENTRATE DIV. - SICILIA



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

275C	275C	RECUPERO CREDITO IMPOSTA INCREMENTO OCCUPAZIONE-ART.63C.1,IA)L.289/2002-IMPOSTA
278C	278C	RECUP.ULT.CREDITO IMPOSTA INCR.OCCUP.ART.63 L.289/2002-CONTRIBUTO 100EURO-IMPOSTA
280N	280N	REGIS. CONDONO L.413/91 INTER. I.V.A. ACCESS.
280T	280T	REGISTRO -CONDONO L.413/91 INTERESSI I.V.A
281C	281C	RECUP.ULT.CREDITO IMPOSTA INCR.OCCUP.ART.63 L.289/2002-CONTRIBUTO 150EURO-IMPOSTA
284C	284C	RECUP.ULT.CREDITO IMPOSTA INCR.OCCUP.ART.63 L.289/2002-CONTRIBUTO 300EURO-IMPOSTA
287C	287C	RECUP.CREDITO IMPOSTA INCREMENTO OCCUPAZIONE L289/2002-CONTRIBUTO 100EURO-IMPOSTA
290C	290C	RECUP.CREDITO IMPOSTA INCREMENTO OCCUPAZIONE L289/2002-CONTRIBUTO 150EURO-IMPOSTA
293C	293C	RECUP.ULT.CRED.IMPOSTA INCREMENTO OCCUPAZ. L289/2002-CONTRIBUTO 300EURO-IMPOSTA
296C	296C	RECUP.ULT.CREDITO IMPOSTA INCR.OCCUPAZIONE L.388/2000 ART.63 L.289/2002 - IMPOSTA
296C	296C	RECUP.ULT.CREDITO IMPOSTA INCR.OCCUPAZIONE L.388/2000 ART.63 L.289/2002-IMPOSTA
3000	3000	ILOR PERSONE GIURIDICHE
3001	3001	ILOR FONDIARI TERRENI DEMANIO DELLO STATO
3002	3002	ILOR FONDIARI TERRENI MONTANI DEMANIO STATO
3003	3003	ILOR FONDIARI TERRENI
3004	3004	ILOR FONDIARI TERRENI MONTANI
3005	3005	ILOR IMPOSTA E RELATIVI INTERESSI
3010	3010	ILOR FONDIARI TERRENI AGEVOL. DPR 29/9/73 601
3015	3015	ILOR PERSONE GIURIDICHE SOVRIMPOSTA COMUNALE
302C	302C	RECUPERO CREDITO IMPOSTA SOCIETA' SPORTIVE - ART.145,C.13, L.388/2000 - IMPOSTA
3020	3020	ILOR FONDIARI FABBRICATI DEMANIO DELLO STATO
3022	3022	ILOR FONDIARI FABBRICATI
3024	3024	ILOR DICHIARAZIONE INTEGRATIVA L. 408/90
3030	3030	ILOR DICH. SOSTITUTIVA REDD.FABBR. D.L.330/89
308C	308C	RECUPERO CREDITO IMPOSTA L.N.388/2000 ART.8 - MODIFICATO D.L.N.138/2002 - IMPOSTA



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

3090	3090	SOMME DOVUTE DA SOC.PERS. EX ART.4 L.413/91
3092	3092	ILOR DICH. INTEGRATIVA REDD. FABBR.
3100	3100	ILOR FONDIARI FABBRIC. AGEV.DPR 29/9/73 N 601
3105	3105	ADDIZIONALE ILOR PERSONE GIURIDICHE - SALDO
3110	3110	ILOR ACCONTO IN BASE DICHIARAZIONE ANNUALE
3115	3115	ADDIZIONALE ILOR PERSONE GIURIDICHE - ACCONTO
3130	3130	ILOR DICHIARAZIONE INTEGRATIVA L 7/8/82 N 516
3131	3131	ILOR FONDIARI REDDITI AGRARI DEMANIO STATO
3132	3132	ILOR FONDIARI REDDITI AGRARI
3133	3133	ILOR FONDIARI REDDITI AGRARI TERRENI MONTANI
3134	3134	ILOR FOND. REDDITI AGRARI MONT DEMANIO STATO
3139	3139	RECUPERO SOMME ERRON.SGRAVATE L.7/8/82 N.516
3200	3200	ILOR FOND. REDD.AGRARI AGEV.DPR 29/9/73 N.601
3205	3205	I.S.I. DOVUTA DA SOCIETA DI PERSONE
3230	3230	IMPOSTA ILOR PLUSV. ART. 11 L413/91-SOC.PERS.
3231	3231	IMPOSTA ILOR PLUSV. ART 11 L413/91-PERS.GIUR.
3234	3234	IMP.SOSTIT.INDENNITA' ART11 L413/91-SOC.PERS.
3250	3250	ILOR PERSONE GIURID. AGEVOL.DPR 29/9/73 N 601
3300	3300	ILOR SOCIETA DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI
3305	3305	ADDIZ ILOR SOC DI PERSONE E SOGG EQUIP SALDO
3306	3306	ADDIZ.ILOR SOC.DI PERSONE SOGG.EQUIP.ACCONTO
3308	3308	IMPOSTA SOSTIT. DELL'ILOR RIS. FONDI L408/90
3310	3310	ILOR SOC. PERS.E SOGG.EQUIP.AGEVOLAZ.DPR 601
3315	3315	ILOR SOC.PERS.E SOGG.EQUIPARATI SOVRIMP.COMLE
3350	3350	ILOR PERSONE FISICHE

3355	3355	ADDIZIONALE ILOR PERSONE FISICHE SALDO
3360	3360	ADDIZIONALE ILOR PERSONE FISICHE ACCONTO
3365	3365	ILOR PERSONE FISICHE SOVRIMPOSTA COMUNALE
3366	3366	ILOR DICHIARAZIONE INTEGRATIVA L 27/4/89,N.154
3369	3369	ADDIZIONALE ILOR DICH. INTEGR. L.154/89
3393	3393	ILOR DICHIARAZIONE INTEGRATIVA L.413/91
3395	3395	ILOR DICH.INTEG.RATEAZ.STRAORD. L.413/91
3400	034I	I.V.A. FONDO PREVIDENZA CORPO FORESTALE
3414	3414	ILOR DOVUTA DA ENTI EX ART.55 L.413/91
3425	3425	ILOR RECUPERO ECCED. IMPOSTA
3428	3428	ILOR RECUP.SOMME ERRON.RIMBORS.ART.43 DPR 602
3429	3429	ILOR - INTERESSI SOSPENSIONE RISCOSSIONE
3430	3430	IMPOSTA SUL PATRIMONIO - SOCIETA' DI PERSONE
3431	3431	IMP. SUL PATRIMONIO - SOC. PERSONE DICH.INTEG
3452	3452	ILOR E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE
3453	3453	ILOR E INTERESSI-ACCERTAMENTO DECRETO 10/7/96
3455	3455	ILOR E INTERESSI ART.15 D.LGS.19/6/97 N.218
3731	3731	ILOR A SALDO DM. 19/5/93 ART. 1
380A	380A	I.R.A.P. - SALDO
380B	380B	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DERIVANTI DA AVVISI DI ACCERTAMENTO
381A	381A	I.R.A.P. - ACCONTO PRIMA RATA
381B	381B	IRAP ADEGUAM.STUDI DI SETTORE D.L.N.223/2006 ART.37 C.3
3816	3816	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DERIVANTE DA AVVISI DA ACCERTAMENTO
3818	3818	ADDIZIONALE IRPEF ENTI LOCALI TRATT. DAL SOST. DI IMP. MOD.730 E RELATIVI INTER.
382A	382A	I.R.A.P. - ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

382B	382B	IRPEF ADD.REG. ADEGUAM.STUDI SETTORE D.L. N.223/2006 ART.37, C. 3
385A	385A	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
388A	388A	RECUPERO RIMBORSO IRAP
400A	400A	IMP.SOST.IRPEF E ILOR SULLE PLUSV. INDIC. ANALIT. SU DICH.-ART 2 L.102 DEL 25-3-91
400B	400B	IRPEF - ADDIZIONALE - ART. 31 C. 3 D.L. 185/2008
4001	4001	IRPEF IMPOSTA PERSONE FISICHE
4002	4002	IRPEF LIQUID.MAGG.IMPOSTA REDDITI DA PIU DICH
4003	4003	IRPEF LIQUID.MAGG.IMPOSTA REDD.DA PIU CERTIF
4004	4004	IRPEF LIQUID.MAG.IMPOS.REDD DA DICH E CERTIF
4005	4005	IMPOSTA DOVUTA DICH.INTEGR.L.7/8/82 N.516
4006	4006	IMPOSTA SOSTIT.VA IRPEF ILOR PLUSVALENZE
4007	4007	IRPEF ACCONTO DICH.ANNUALE
4008	4008	IRPEF IMPOSTA E RELATIVI INTERESSI
4010	4010	IRPEF IMP PERS FISICHE DICHIAR.NE CONGIUNTA
4011	4011	IRPEF LIQUID.MAGG.IMP.REDD.PIU DICH.COMM.SEP.
4012	4012	IRPEF LIQUI.MAG.IMP.REDD PIU CERTIF.COMM.SEP.
4013	4013	IRPEF LIQUID.MAG.IMP.RED.DICH E CERT.COMM.SEP
4014	4014	IRPEF - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA L.408/90
4020	4020	IRPEF DICHIARAZ.INTEGRATIVA L.27/4/89, N.154
4023	4023	IRPEF DICHIAR. INTEGRATIVA L.154/89-CONGIUNTA
4025	4025	IRPEF DICH. INTEGR. L.408/90 CONGIUNTA
4027	4027	IMPOSTA SOSTITUTIVA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
403A	403A	IMPOSTA SUL REDDITO AGEVOLATO AI FINI DIT - ART.5 CO2,D.LGS. N466/97
4030	4030	IRPEF - DICH.SOSTITUTIVA REDD.FABB.D.L.330/89
4039	4039	RECUPERO SOMME ERRON.SGRAVATE L.7/8/82 N.516

4040	4040	IRPEF INDENNITA' FINE RAPPORTO LAV.DIPENDENTE
4045	4045	RECUPERO SOMME PRECEDENTEMENTE RIMBORSATE
4050	4050	IRPEF REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
4051	4051	REDDITI SOGGETTI TASS.SEPARATA L.7/8/82,N.516
4092	4092	IRPEF DICHIARAZ. INTEGRATIVA REDD. FABB.
4113	4113	IRPEF RECUPERO ECCED. IMPOSTA
4118	4118	IRPEF RECUP.SOMME ERRON.RIMBOR.ART.43 DPR 602
4119	4119	IRPEF - INTERESSI SOSPENSIONE RISCOSSIONE
4121	4121	IMP. SOST. IRPEF E ILOR RIS. FONDI L.408/90
4122	4122	IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG, IRPEF, ILOR
4131	4131	IMP. SOSTITUTIVA IRPEF - ILOR IMMOB.
4135	4135	IMP. SOSTITUTIVA INDENNITA L.413/91
420A	420A	ACC. IMP. SUI REDD. A TASS. SEPARATA-ART.1 COMMA 3DL 31-12-96 N.669-L.28-2-97 N 30
4214	4214	IMPOSTA SUL PATRIMONIO PERS.FISICHE DICH.INT.
4215	4215	ISI DOVUTA DA PERSONE FISICHE
4217	4217	IMPOSTA PATRIMONIO PERSONE FISICHE
423A	423A	ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASS. SEPARATA TRATTENUTO DAL SOST.D'IMPOST
430A	430A	IRPEF IMPORTI MINIMI SOST. D'IMPOSTA SICILIA SARDEGNA VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI
431A	431A	IRPEF IN ACCONTO SOST. D'IMPOSTA SICILIA SARDEGNA VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REG
432A	432A	IRPEF A SALDO SOST. D'IMPOSTA SICILIA SARDEGNA VALLE D'AOSTA IMPIANTI FUORI REGION
4452	4452	IRPEF E RELATIVI INTERESSI - CONCILIAZIONE
4453	4453	IRPEF-ACCERTAMEN.CON ADESIONE DECRETO 10/7/96
4455	4455	IRPEF ART.15 D.LGS.19/06/97 N.218 E REL. INT.
448T	448T	REGISTRO IMPOSTE SCAMBI INTERNI
4492	4492	REDDITI SOGGETTI TASS. SEPARATA L.413/91



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

4493	4493	IRPEF - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA L.413/91
4495	4495	IRPEF - DICH.INTEG.RATEAZ.STRAORD.L. 413/91
456T	456T	REGISTRO IMPOSTE DI BOLLO
458T	458T	456T - REGISTRO IMPOSTE DI BOLLO
459T	459T	REGISTRO IMPOSTA ART.9 D.L. N.333
460A	460A	IRPEF IMPORTI MINIMI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER IMPIANTI IN SICILIA
460T	460T	REGISTRO IMPOSTE SOSTIT.BOLLO
461A	461A	IRPEF IN ACCONTO SOSTITUTI D'IMPOSTA PER IMPIANTI IN SICILIA
461T	461T	REGISTRO ADDIZIONALE 50% IMPOSTA DI BOLLO
462A	462A	IRPEF A SALDO SOSTITUTI D'IMPOSTA PER IMPIANTI IN SICILIA
4691	4691	IRPEF TRIBUTO STRAORDINARIO DL 691/94
470A	470A	IRPEF DI IMPORTO MINIMO TRATTENUTA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA
4720	4720	IRPEF MAGGIORE IMP.CONTR.LAVORAT. D.L.384/92
4722	4722	IRPEF MAGG.IMP.CONTR.LAVORAT. D.L.384/92-CONG
4726	4726	PERS.FISCHE -MAGGIOR.3%ADEGUAM.STUDI SETTORE-ART2 DPR195/99 CAPITALE
4727	4727	IRPEF ADEGUAM. STUDI DI SETTORE D.L.N.223/2006 ART.37 C.3
4730	4730	IRPEF IN ACC.TO TRATTEN. DAL SOST. DI IMPOSTA
4731	4731	IRPEF A SALDO DM. 19/5/93 ART.1
492A	492A	IRPEF IMPORTI MINIMI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER IMPIANTI IN SARDEGNA
493A	493A	IRPEF IMPORTI MINIMI SOSTITUTI D'IMPOSTA PER IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA
494A	494A	IRPEF IN ACCONTO SOSTITUTI D'IMPOSTA PER IMPIANTI IN SARDEGNA
495A	495A	IRPEF A SALDO SOSTITUTI D'IMPOSTA PER IMPIANTI IN SARDEGNA
496A	496A	IRPEF A SALDO SOSTITUTI D'IMPOSTA PER IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA
497A	497A	IRPEF IN ACC. SOSTITUTI D'IMPOSTA PER IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA
4996	4996	CONTRIB. STRAORD. PER L'EUROPA DECRETO 7/2/97



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

504A	504A	AGEVOLAZIONI GODUTE EX ART. 24 D.LGS. N.153/1999
504F	504F	RECUPERO AGEVOLAZIONE EX ART. 9 BIS D.L. N. 318/86 CONV. L. N. 488/86
527T	527T	REGISTRO IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI
528T	528T	REGISTRO CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
540S	540S	IMP.SOST.FORME PENSIONISTICHE DL N.124/1993,ART.14-14 BIS,TER, QUATER - IMPOSTA
563G	563G	IMPOSTA REDDITO IMPRESE ESTERE CONTROLLATE-ART.127BIS TUIR-SOGGETTI IRPEG-IMPOSTA
568S	568S	IMP.SOST. IRPEG E IRAP FONDI RISCHI BANCARI GENERALI ART.22.L. N.342/2000-IMPOSTA
6493	6493	INTEGRAZIONE IVA, D.L. 230/1996, ART.4, COMMA 7 IMPOSTA
6494	6494	STUDI DI SETTORE - ADEGUAMENTO IVA IMPOSTA
6496	6496	IVA ADEGUAM. CONCORDATO PREV.-DL 269/2003 ART.33, C.7 BIS IMPOSTA
671A	671A	RECUPERO CREDITO DI IMPOSTA D.LGS.N.344/2003, ART.3, C.4
671D	671D	RECUPERO CREDITO DI IMPOSTA L.266/2005 ART.1 C.103
671G	671G	RECUPERO CREDITO DI IMPOSTA L.289/2002 ART.61 C.13 FONDI 2006
671L	671L	REC.CRED.IMP RISERVE MATEMATICHE RAMI VITA D.L.209/2002 ART.1 C.2
6728	6728	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
6729	6729	IVA FORFETARIA CONNESSA ALL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
6759	6759	CREDITO IMP. MATURATO ANNO 2003 L. 289/02 ART. 62,C.1 LETT.C-CAPITALE
6760	6760	CREDITO IMP. MATURATO 2004 L.289/02 ART.62,C.1,LETT.C-CAPITALE
6761	6761	CREDITO IMPOSTA ANNO 2005 - L.289/2002, ART.62,C.1,LETT.C IMPOSTA
6762	6762	CREDITO IMPOSTA ANNO 2006 - L.289/2002, ART.62,C.1,LETT.C IMPOSTA
6763	6763	CREDITO IMP. APPAR. INF. MATURATO DAL 12/02/03 ART.13,C.5, L.N.388/00
6765	6765	CREDITO IMP.PRODOTTI EDIT.MATURATO DA 12/02/03 D.M. 7/2/03 CAPITALE
6768	6768	MAG.CRED.IMP. UTILIZZATO IMP. TELER. L.448/98,ART.8,C.10,L.F-CAPITALE
6769	6769	CRED.IMP.VENDITA AMBULANZE-MEZZI ANTICENDIO-DL 269/03,ART.20-CAPITALE
6770	6770	CRED.IMP.INV.CAMPAGNE PUBBL.LOC.FONDI 2003-L.289/02,ART.61,C.13-CAPIT



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

6771	6771	CRED.IMP.INV.CAMPAGNE PUBBL.LOC.FONDI 2004-L.289/02,ART.61,C.13-CAP.
6772	6772	CRED.IMP.INVEST.CAMPAGNE PUBBL-FONDI2005-L.289/02,A.61,C.13 IMPOSTA
6773	6773	CRED.IMP.INV.AREE SVANT.-ANNO 2003-L.289/02 ART.62,C.1,LETT.C,III P.
6774	6774	CRED.IMP.INV.AREE SVANT.ANNO2004-L.289/02ART.62,C.1,LETT.C,III P-CAP.
6775	6775	CRED.IMP.INVEST.AREE SVANTAG-2005-L.289/02,A.62,C.1,L.C,T.P IMPOSTA
6776	6776	CRED.IMP.INVEST.AREE SVANTAG-2006-L.289/02,A.62,C.1,L.C,T.P IMPOSTA
6778	6778	CRED.IMP.IN FAVORE SOC. SPORTIVE -2005-L.350/03,A.4,C.200 IMPOSTA
6780	6780	CRED.IMP.SU RISERVE MATEM. RAMI VITA - DL.209/02 A.1 C.2 IMPOSTA
6781	6781	ECC.VERSAM.RITEN.LAV.DIP., ASSIM.E ASS.FISC.DA DICH.770SEMP IMPOSTA
6782	6782	ECC.VERSAM.RITEN.LAV.AUT.,PROVVIG., RED.DIV.DA DICH.770SEMP IMPOSTA
6783	6783	ECCEDENZA VERSAM.RIT. RED. DI CAPITALE DA DICH. 770 ORD. IMPOSTA
6786	6786	CREDITO IMP. STUDI E CONSUL. OPER. DI CONCENTR.MICRO E PMI IMPOSTA
6787	6787	CRED. DA RITENUTE REST.DA SOST.IMP.-INTERESSI-D.LGS143/2005 IMPOSTA
6789	6789	CRED. VERS.CSSN SU PREMI ASS.RC LEGGE 266/05 ART. 1 C.103 IMPOSTA
6790	6790	CREDITO IMPOSTA RITENUTE REDDITI DA RISPARMIO D.LGS 84/05
6804	6804	CREDITO IMPOSTA PREVENZIONE ATTI ILLECITI L. 244/07
6806	6806	CREDITO IMPOSTA UNIVERS. ESTERE ART. 31 C. 3-TER D.L. 159/2007
6809	6809	CREDITO IMPOSTA IMPRESE AUTOTRASPORTO
6823	6823	CREDITO IMPOSTA INCENTIVI PER IL CINEMA
7104	7104	RECUP.CRED. INDEBIT. COMPENSATO-IMPOSTA SOST. IRPEG E IRAP SUMAG. VAL.DERIV.CONFE.
711T	711T	REGISTRO TASSE CONC.GOVERN.
7110	7110	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPENSATO-AGEVOLAZ.MANUT.PROTEZ.REST.PATR.ARCH.DI POMPEI
7113	7113	RECUP.CRED.IMPOS. PER RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA INDEBITAMENTE COMPENSATO
7116	7116	RECUP.CRED.IMPOS.INDEBIT.COMPENS.-INCENTIVI IN FORMA AUTOM.PER PICCOL.E MEDIE IMPR
7119	7119	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPENSATO-ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

712T	712T	REGISTRO TASSE SPECIALI VEICOLI
7122	7122	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPENSATO-CONTINU. TERRITORIALE PER LA SARDEGNA
7125	7125	RECUP.CREDITO DI IMPOSTA INDEBITAMENTE COMPENSATO PER COMPENSI IN NATURA
7128	7128	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPENS.-INCENT. PER MEDIE E PICC.IMPRESA (ART4,L.449/97)
713T	713T	REGISTRO TASSE AUTOMOBILISTICHE
7131	7131	RECUP.CRED.IMPOS.INDEBITAMEN. COMPESATO - INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA
7134	7134	RECUPERO CREDITO IMPOSTA INDEBITAMENTE COMPENSATO - INCENTIVITERRITORIALI
7137	7137	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPENS.-INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO
714T	714T	REGISTRO ADD.LE 5% IMPOSTA CIRCOLAZ.
7140	7140	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPENS.-INCENT. PER MEDIE E PICC.IMPRESA (ART4,L.448/98)
7143	7143	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPENS.-AGEVOLAZIONI INDUSTRIALI IN FORMA AUTOMATICA
7146	7146	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPENS.-AGEVOLAZ. PER ATTIV. DI RICERCA E SVIL. INDUSTR.
7149	7149	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPENS.-AGEVOL.PER MANC.ATTUAZ.DEL PROG.METANIZ. SARDEGNA
715T	715T	REGISTRO TASSA ART.10 D.L.333
7152	7152	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPEN.-INCENT.PER AUTOV.ALIMEN.A METANO O GAS DI PETR.LIQ.
7154	7154	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPEN.-INCENT.AUTOV.ALIMEN.A METANO OGAS DI PRETR.LIQ.SAN.
7155	7155	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPENS.-INCENTIVI PER LA ROTTAMAZ.DI CICLOM. E MOTOVEICOLI
7158	7158	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPENS.-INCENT.PER ROTTAMAZ.MACCHINE E ATTREZZ. AGRICOLE
716N	716N	REGISTRO IMPOSTA SOST. DELLE II.II ONERI ACC.
716T	716T	REGISTRO IMPOSTA SOSTIT. DELLE II.II
7161	7161	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPEN.-INCENT.PER LA ROTTAMAZ.AUTOVETTURE E AUTOVEICOLI
7164	7164	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPENS.-AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTIINNOVATIVI
7170	7170	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPEN.-AGEV. PER TITO.DI LICEN.SEV.TAXI NOL.CON CONDUCENTE
7172	7172	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPEN.-AGEV. PER TITO.DI LICEN.SEV.TAXI NOL.CON CONDUC.SAN
7173	7173	RECUPERO CREDITO DI IMPOSTA PREMIO DI ASSUNZIONE INDEBITAMETE COMPENSATO



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

7176	7176	RECUP.CRED.IMPOS.INDEBIT.COMPEN.- AGEVOLAZ.PER ACQUIS. DI STRUM. DI PESATURA
7179	7179	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPEN.-AGEV. PER LA PROMOZIONE IMPRENDITORIA FEMMINILE
7182	7182	REC.CRED.IMPOS.INDEB.COMPES.PER VENDIT.DI STRUM.INFOR. PER CESS.AD ISTITUZ. SCOL.
7185	7185	RECUPERO CREDITO DI IMPOS.INDEBIT.COMPENS.- ESERCENTI ATTIV. TRASPORTO MERCI
7188	7188	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPEN.DERIV.VARIAZ.INCID.PREZ.AL CONS.GAS. PER AUTOTRAZ.
7191	7191	RECUPERO CREDITO DI IMPOSTA PER INCREMENTO ACCUPAZIONE INDEBITAMENTE COMPENSATO
7194	7194	RECUPERO ULTERIORE CRED. IMPOS. PER INCREMENTO OCCUPAZIONE INDEBITAM. COMPENSATO
7197	7197	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPEN.-AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAG.
720T	720T	REGISTRO INVIM L.23-10-92 N.421
7200	7200	REC.CRED.IMPOS.INDEB.COMPES.AGEV.PER LE NUOVE INIZ. IMPRENDIT. E DI LAVORO AUTON.
7202	7202	REC.CRED.IMPOS.INDEB.COMPES.AGEV.PER LE NUOVE INIZ. IMPRENDIT. E DI LAV.AUTON.SAN.
7203	7203	REC.CRED.IMPOS.INDEB.COMP.AGEV.GAS.AUTOT.IMPIEG.AUTOTR.(ART.24 25 L.N.388/2000)
7205	7205	REC.CRED.IMPOS.INDEB.COMP.AGEV.GAS.AUTOT.IMPIEG.AUTOTR.(ART.24 25 L.N.388/2000)SAN
7206	7206	RECUP.CRED.IMPOS.INDEB.COMPEN.AGEV.RETI DI TELERIS.ALIM.CON BIOM. O ENER.GEOTERM.
7209	7209	REC.CRED.IMPOS.INDEB.COMPESENSATO - AGEVOLAZIONI PER LE ATTIV. MARIGINALI
721T	721T	REGISTRO INVIM DECENNALE L.23/10/92 N.421
7212	7212	REC.CRED.IMPOS.INDEB.COMP.DIVIDENDI DISTRIB. AI COMUNI DALLE AZIENDE EX MUNICIPAL.
7214	7214	REC.CRED.IMPOS.INDEB.COMP.DIVIDENDI DISTRIB. AI COMUNI DALLE AZIEN. EX MUNICIP.SAN.
7215	7215	REC.CRED.IMPOS.INDEB.COMP.AGEV.GAS.AUTOT.IMPIEG.AUTOTR.(ART.1CO.5 L.N.246/2001)
7217	7217	REC.CRED.IMPOS.INDEB.COMP.AGEV.GAS.AUTOT.IMPIEG.AUTOTR.(ART.1CO.5 L.N.246/2001)SAN
7218	7218	REC.CRED.IMPOS.INDEB.COMP.AGEV.CONC.IMPR.ASSUM.DET.O SVOLG.ATT. PER I DETENUTI
722N	722N	REG.SUCCES.IMP.SOST.INVIM L140 28/5/97-ACCESS
722T	722T	REG. SUCCESS. IMP. SOST. INVIM L.140 28/5/97
7221	7221	RECUPERO CREDITO DI IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA - ART. 36 TER D.P.R. 600/73
7224	7224	RECUP.CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI INNOVATIVI ART.36 TER D.P.R. 600/73

7230	7230	RECUP.CRED.IMPOSTA AGEV.TITOLARI LICENZA TAXI E NOLEGGIO ART.36 TER D.P.R. 600/73
7233	7233	RECUP.CREDITI IMPOSTA INCENTIVI FISCALI COMMERCIO-ART.36 TER D.P.R.600/73
7236	7236	RECUP.CREDITO IMP. AGEV. STRUMENTI PESATURA ART.36 TER D.P.R.600/73
7239	7239	RECUP.CREDITO IMP.AGEV.PROMOZIONE IMPRENDITORIA FEMM. ART.36 TER D.P.R.600/73
7242	7242	RECUP.CREDITO IMPOSTA INCENTIVI RICERCA SCIENTIFICA ART.36 TER D.P.R.600/73
7245	7245	RECUP.CREDITO IMPOSTA AGEV.MANCATA METANIZZ.SARDEGNA ART.36 TER D.P.R.600/73
725T	725T	REGISTRO DIRITTO 5% RAPPR.OPERE MUS.
7250	7250	RECUP.CRED.IMPOS.PER INCREM.OCCUPAZ.CAPITALE - CONTROLLO SOST.PRES.E REQ. DI LEGGE
7252	7252	RECUP.CRED.IMPOS.PER INVES. AREE SVAN. CAPITALE - CONTR.SOST.PRES.E REQ. DI LEGGE
7254	7254	IRPEF L. 289/2002 - IMPOSTA
7257	7257	RITENUTE ERARIO L. 289/2002 - IMPOSTA
7260	7260	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE SARDEGNA L. 289/2002 - IMPOSTA
7263	7263	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE SICILIA L. 289/2002 - IMPOSTA
7266	7266	RITENUTE LAVORO DIPENDENTE VAL D"AOSTA L. 289/2002 - IMPOSTA
7269	7269	IRPEF DA TASSAZIONE SEPARATA L. 289/2002 - IMPOSTA
7272	7272	IMPOSTE SOSTITUTIVE L. 289/2002 - IMPOSTA
7275	7275	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EUROPA L. 289/2002 - IMPOSTA
7278	7278	C.S.S.N. L. 289/2002 - IMPOSTA
7281	7281	IMPOSTA SUI REDD.E GLI IMPON. CONSEGUITI ALL"ESTERO L. 289/2002 - IMPOSTA
7284	7284	IRPEG L. 289/2002 - IMPOSTA
7287	7287	ILOR L. 289/2002 - IMPOSTA
7290	7290	IMPOSTA PATRIMONIO NETTO L. 289/2002 - IMPOSTA
7293	7293	ALTRE IMPOSTE DIRETTE L. 289/2002 - IMPOSTA
7296	7296	I.V.A. L. 289/2002 - IMPOSTA
7299	7299	IMPOSTA DI REGISTRO L. 289/2002 - IMPOSTA



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

730T	730T	REGISTRO IMPOSTE INCREMENTO VAL.IMM.
7302	7302	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI L. 289/2002 - IMPOSTA
7305	7305	IMPOSTA IPOTECARIA L. 289/2002 - IMPOSTA
7308	7308	IMPOSTA CATASTALE L. 289/2002 - IMPOSTA
731A	731A	REC.CREDITO IMPOSTA ACQ.APPAR.INFORMATICHE L.388/00 A.14 C.8-CAPITALE
7311	7311	INVIM L. 289/2002 - IMPOSTA
7314	7314	IMPOSTA SOSTITUTIVA ALL"INVIM L. 289/2002 - IMPOSTA
7317	7317	ALTRE IMPOSTE INDIRETTE L. 289/2002 - IMPOSTA
732T	732T	REGISTRO SOVRATTASSA ANNUALE AUTO
7323	7323	IRAP L. 289/2002 - IMPOSTA
7326	7326	ADDIZIONALE REGIONALE L. 289/2002 - IMPOSTA
7329	7329	ADDIZIONALE REGIONALE TRATTENUTA DAL SOSTITUTO L. 289/2002 - IMPOSTA
733T	733T	REGISTRO IMPOSTE TRASCRIZ. ATTI-AUTO
7332	7332	ADDIZIONALE COMUNALE L. 289/2002 - IMPOSTA
7337	7337	ADDIZIONALE COMUNALE TRATTENUTA DAL SOSTITUTO L. 289/2002 - IMPOSTA
734A	734A	LEGGE N.289/2002, ART.8 - RECUPERO SOMME DOVUTE - CAPITALE
734E	734E	LEGGE N.289/2002, ART.9 - RECUPERO SOMME DOVUTE - CAPITALE
734H	734H	LEGGE N.289/2002, ART.14 - RECUPERO SOMME DOVUTE - CAPITALE
734K	734K	CRED.IMP.SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2004 L.350/03 ART.4 C.200 -CAPITALE
734M	734M	L.350/03 ART 2 E L.289/02 ART.8 - RECUPERO SOMME DOVUTE - CAPITALE
734Q	734Q	L.350/03 ART 2 E L.289/02 ART.9 - RECUPERO SOMME DOVUTE - CAPITALE
734T	734T	L.350/03 ART 2 E L.289/02 ART.14 - RECUPERO SOMME DOVUTE - CAPITALE
7340	7340	L. N. 289/2002, ART. 7 - RECUPERO SOMME NON CORRISPOSTE - CAPITALE
739A	739A	RECUP.CREDITO IMP.FARMACIE ACQ.SOFTWARE DL 269/03 ART.50-CAPITALE
739E	739E	REC.CREDITO IMPOSTA ACQUISTO CARTA ART.4 L.350/03 DPCM318/04-CAPITALE



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

742T	742T	REGISTRO TASSE CONCESSIONI ARMI
746N	746N	REGISTRO ADD.LE LICENZA PORTO FUCILE-ACCES.RI
746T	746T	REGISTRO ADD.LE LICENZA PORTO FUCILE
7500	7500	REGISTRO - IMPOSTA SUCCESS.QUOTE EREDITA'
7503	7503	REGISTRO - IMPOSTA SUCCESS.DONAZ.CIRC.N.49/82
7506	7506	REGISTRO-IMPOSTA SUCCESS.VALORE GLOBALE NETTO
7509	7509	REGISTRO - IMPOSTA DONAZIONI QUOTE DONAZIONE
7512	7512	REGISTRO-IMPOSTA DONAZIONI VALORE GLOB.NETTO
7515	7515	REGISTRO-TRASFERIM.FABBRICATI-PROPORZIONALE
777T	777T	REGISTRO ENTRATE DIVERSE
779T	779T	REGISTRO ENTR.TASSE E II.II AFFARI
780T	780T	REGISTRO RESIDUI ATTIVI - SICILIA
781T	781T	REGISTRO RESIDUI ATTIVI TASSE E IMP.IND.
793N	793N	REGISTRO VERS. PROVENTI ONERI ACC.
793T	793T	REGISTRO VERS.TI PROVENTI L. 27/10/93 N. 432
794N	794N	REGISTRO SOMME REV AGEV L317 5/10/91 ONERI AC
794T	794T	REGISTRO SOMME REV AGEV L.317 5/10/91
7990	7990	RECUPERO SOMME ERRON. RIMBORSATE CONCESS.GOV.
800N	800N	REG. SANAT. L.154/89 L.154/91 L.85/95-ACCESS.
800T	800T	REGIS. SANATORIA L.154/89 L.154/91 L.85/95
8000	080I	I.V.A. IMPOSTA DA SANATORIA
805B	805B	IMP.SOST.RED.RID. VAL.ACQ.TER.EDIF.AGR- DL. 282/2002 A.2 IMPOSTA
805K	805K	IMP.SOST.RIDET.VAL.TER.EDIF.CON DEST.AGR. DL 355/2003 A.6BIS IMPOSTA
805Q	805Q	IMP.SOST.RED.DA RID. VAL.ACQ.PART.NON NEG.DL.282/2002 A.2 IMPOSTA
805V	805V	IMP.SOST.RED.RID.VAL.ACQ PARTEC.NON NEGOZ.DL355/2003 A.6BIS IMPOSTA

829T	829T	REGISTRO PROVENTI SPETTANZA DELL'ERARIO
839T	839T	REGISTRO SOMME VERSATE ART.7
857T	857T	REGISTRO SOMME ANTICIPATE MINIST.FINANZE
8581	8581	RECUPERO CREDITI - DPR 06/03/1978
8582	8582	RECUPERO CREDITI - L. 05/10/1991 N. 317
8583	8583	RECUPERO CREDITI - L. 29/05/1982 N. 308
8584	8584	RECUPERO CREDITI - L. 17/02/1982 N. 46
880T	880T	REGISTRO VERS. IRPEF AZ.CRED.
881T	881T	REGISTRO VERSAMENTI ILOR AZ.CRED.
8845	8845	CONTRIBUTO SANITARIO NAZ.LE - ACCONTO
8846	8846	CONTRIBUTO SANITARIO NAZ.LE - SALDO
8847	8847	CONTRIBUTO SANITARIO NAZ.LE - DICH. INTEGRAT.
8850	8850	IMPOSTA COMUNALE INCREMENTO VALORE IMMOBILI
886T	886T	REGISTRO ENTRATE DERIV. TRIBUTI
8883	8883	I.V.A. ACCERTAM. CON ADESIONE DECRETO 10/7/96
8890	8890	CONTRIB. SANIT. NAZ.LE -CONTROVERSIE TRIB.
8892	8892	RECUPERO ECCEDENZA IMPOSTA SERV. SANITARIO
8895	8895	CONTRIBUTO SERV. SANIT. NAZION. - ACCERTAMENTO CON ADESIONE -
8896	8896	CONTR. SANITARIO NAZ. INT. ART.15 DL.218/97
890T	890T	REGISTRO ANTICIPAZIONE E SALDI
892T	892T	REGISTRO SOMME VERS. ENTI PUBBL.
894T	894T	REGISTRO DIRITTO PROP.COOP.EDIL.
900T	900T	REGISTRO RICUPERO CREDITI
901A	901A	RECUPERO RIMBORSO IRPEF
901E	901E	RECUPERO TASSA SUL MEDICO DI FAMIGLIA - CAPITALE



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

901T	901T	REGISTRO RITENUTA STIPENDI
9016	9016	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IMP. ART.36TER D.P.R. 29/9/73 N.600
902A	902A	RECUPERO RIMBORSO IRPEG
902E	902E	IRPEG - IMPOSTA - ART. 36-TER D.P.R. 600/73
903E	903E	RECUPERO RIMBORSO IVA
905A	905A	ART. 36 BIS - RITEN. RETRIB., PENS., TRASF., MENSIL. AGGIUNT. E REL. CONGUAGLIO
9093	9093	RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE - CAPITALE
9095	9095	IMP. SOST. SU PLUSV. REDDITI CESSIONE A TIT. ONER. PART.INTERM. ART6,C9.DLG461/97
9099	9099	CONG.A.23,C3,DPR.600/73 VERS.TO COMPENS. INT. EFFETTUATO SOST.
910A	910A	IMPOSTA SOST. SU INTER.,PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZ. E SIMILARI D.LGS 239/96
910B	910B	ART. 36 BIS - ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPP. - A.3,C.212,L.662/96
910C	910C	IMP.SOST. SU INTERMED.PREMI E FRUTTI DI OBBLIG.E TITOLI SIMILARI IMPOSTA
911A	911A	ART. 36 BIS - INT. PR. ALTRI FR. CORR. BANCHE DOM.FIS. V.AOSTA A CORR. SPORT.F.R
911B	911B	ART. 36 BIS - RITENUTE OGGET. DI SOSPENS. SICILIA, SARDEGNA, V.AOSTA IMP. F. REG
9118	9118	ART. 36 BIS - ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE COMPETENZA REG. SICILIA DM 3.3.93
9119	9119	ART. 36 BIS - RITENUTE OGGETTO DI SOSPENS. - IMPIANTI IN SICILIA - CAPITALE
912A	912A	ECCEDENZA DI VERSAM. DI RITEN. IMPOS. ERAR. DA UTIL. IN COMP. ART1,C2,DPR445/97
912N	912N	REG.SOM. DA VERS.IMP.ASS. PER R.C.A.-ACCESS.
912T	912T	REG.SOMME DA VERS.IMP.ASS. PER R.C.A
9124	9124	ART. 36 BIS - CORRISPOSTI PER PRESTAZ. STAGION. IMPIANTI IN V.AOSTA
9127	9127	ART. 36 BIS - INDENNITA PER CESSAZIONE DI RAPP. DI LAVORO IN V. AOSTA
9128	9128	ART. 36 BIS - CONTRIB. STRAORD. PER EUROPA - IMPORTO MINIMO SOSTITUTI DI IMPOSTA
9129	9129	ART. 36 BIS - CONGUAGLIO ART.23, C.3, DPR N.600/73 - IMPIANTI IN V.AOSTA - CAPIT
913A	913A	ART. 36 BIS - RETRIB., PENS.,TRASF., MENS. AGGIUNT. E REL. CONG.IMP. IN V.AOSTA
913B	913B	ART. 36 BIS - EMOLUMENTI ARRETRAT- IMPIANTI IN VALLE D'AOSTA - CAPITALE

913C	913C	ART. 36 BIS -RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE -IMPIANTI IN V. AOSTA - CAPITALE
913E	913E	ART. 36 BIS -ECCED. DI RITEN. ALLA FONTE DI COMPET. REGIONE V.AOSTA -DM.6.8.1998
9132	9132	ART. 36 BIS -RIT. INT., PREMI, ALTRI FR. CORRISP. DA SPORT. BANCHE OPER. V.AOSTA
9133	9133	ART. 36 BIS -RITENUTE OGGETTO DI SOSPENSIONE -IMPIANTI IN SARDEGNA - CAPITALE
9136	9136	ART. 36 BIS -ECCED. DI RITEN. ALLA FONTE DI COMPET. REGIONE SARDEGNA-DM.3.3.1993
9137	9137	ART. 36 BIS - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA SOSTITUTI DI IMPOSTA - CAP.
914A	914A	ART.36 BIS -ADDIZ. REG. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS. FIS. - SOST. IMPOSTA
914B	914B	ART.36 BIS -ADDIZ. REG. ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERS. FIS. - SOST. IMPOSTA
915T	915T	REGISTRO QUOTA CAPITALE ANNUALITA'
917A	917A	ADDIZ. REG. ALL'IMP. SUL REDD. DELLE PERS. FIS.- IMP.ART.36TER D.P.R.29/9/73 N600
918A	918A	ADDIZ. REG. ALL'IRPEF TRATTENUTA DAI SOST. IMP. A SEGUITO DI ASSISTENZA FISCALE
920A	920A	ART. 36 BIS - IMP. SOST. RISULT. DA GEST. PATRIM.- A.7 C.11,DL461/97 - CAPITALE
920E	920E	IMP.SOST.IRPEG(ART.15 L.86/94)DOV. DA SOC.DI GESTION. FONDI-SAN.ART.13D.LGS 471/97
920T	920T	REGISTRO RECUPERI RIMBORSI - SICILIA
9203	9203	IMP.SOST.IRPEG(ART.15 L.86/94)DOV. DA SOCIET. DI GEST.DEI FONDI INVES.IMM.CHIUSI
9209	9209	ART. 36BIS - IMP. SOST. INT., PR.,ALTRI FR. OBBL.,TIT. SIM.ART4,C2.DL239/96 CAP.
924A	924A	IMP. SOST.VA PLUSV. CESS. A TIT. ONER.PART. NON QUALIF.ART.5,C2 DLG461/97- CAP.
9242	9242	IMP. SOST.VA PLUSV. CESSIONE A TIT. ONER. PART. QUALIF.ART.5,C1,DLG 461/97 CAP.
925T	925T	REGISTRO IRPEF VERSATA PER DELEGA
926A	926A	IMP. SOSTITUTIVA DOVUTA PLUSVALENZA PARTECIPAZ. ART14,C.7, DLG 461/97 CAPITALE
926T	926T	REGISTRO ILOR VERSATA PER DELEGA
9263	9263	ECCEDENZA IMPOSTA SOSTITUTIVA QUADRO RT UNICO - IMPOSTA
927A	927A	IMPOSTA SOSTITUTIVA - PREMI NON IMPONIBILI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
927F	927F	IMP.SOST.IRPEF,IRPEG,IRAP-REGOL.MAGAZ.ART7.CO11 LET.B) E 12 LEG.488/99(URS)IRPEF
928A	928A	REGOLARIZ. DI MAGAZ. ART.7, CO.11 LETTERA A) L.488/99 (URS) IVA



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

928T	928T	REGISTRO RECUP. CREDITI - SICILIA
929T	929T	REGISTRO ENTRATE DIVERSE
930T	930T	REGISTRO RESIDUI ATTIVI
931T	931T	REGISTRO RECUPERI E RIMBORSI - SICILIA
934T	934T	REGISTRO VERSAM. TITOLO D'ACCONTO
935T	935T	REGISTRO IMPOSTA E PEN.TIT. D'ACCONTO
9361	9361	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ENTI LOCALI - SOSTITUTI DI IMPOSTA
9364	9364	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ENTI LOCALI - AUTOTASSAZIONE
9367	9367	ADDIZIONALE IRPEF - ENTI LOCALI - TRATTENUTA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA MOD.730
937B	937B	IMP.SOST.REDDITI RIVALUTAZIONE TFR DOVUTA DA PERCETTORE
937C	937C	IMP.SOST.REDDITI RIVALUTAZIONE TFR DOVUTA DA SOSTITUTO
937C	937C	IMP.SOST.REDDITI RIVALUTAZIONE TFR DOVUTA DA SOSTITUTO-INTERESSI
937G	937G	SALDO IMP. SOST. REDDITI DERIV. RIVALUTAZIONE T.F.R. VERSATA DA SOSTITUTO-IMPOSTA
937T	937T	REGISTRO ADD.LE ILOR SALDO
9376	9376	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ENTI LOCALI - ART.36 TER DPR N.600/73 CAPITALE
938C	938C	IMP.SOST.IRPEF,IRPEG PER REGOLARIZZ.LAV SOMMERSO DOVUTA DA DAT.LAV IMPOSTA
938F	938F	ECCEDENZE ALTRE IMP.VERS. IN ECCESSO QUADRO RX MOD. U.P.F. E SOC.P IMPOSTA
938L	938L	IMP. SOST. DI IMPOSTE SUI REDDITI SU RISERVA E FONDI IN SOSP.D'IMP.IMPOSTA
938T	938T	REGISTRO ADD.LE ILOR ACCONTO
939B	939B	IMP.SOST.DELL'IRPEF PER LE NUOVE INIZ.VE IMPREND.E DI LAV.AUTONOMO IMPOSTA
939E	939E	IMP.SOST.IRPEF PER SOGG. CHE SI AVVALGONO DEL REGIME. AG.ATT.MARG.IMPOSTA
939H	939H	MAGGIORE IMPOSTA IRPEF - RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO - IMPOSTA
939T	939T	REGISTRO RIT. ACCONTO PERSONE GIUR.
945A	945A	IMPOSTA SOSTITUTIVA D. LGS. N. 358/97 IMPOSTA
9531	9531	IMP.SOST. GESTIONE FONDI INTERMEDIARI E SICAV-ART.8,C,1 2,D.L.461/1997- IMPOSTA

9534	9534	IMPOSTA SOSTITUTIVA RISULTATO FONDI ESTERI - ART.8,C.4,D.L.N.461/1997 - IMPOSTA
9546	9546	IMP.SOST.IRPEF LAVORATORI REGOLARIZZ.REDDITI EMERSI-ART.1 L.383/2001 - IMPOSTA
9558	9558	IMPOSTA SUL REDDITO IMPRESE ESTERE CONTROLLATE-ART.127BIS TUIR-SOGG.IRPEF- IMPOSTA
960T	960T	REGISTRO INVIM INCREM.VAL.IMMOBIL.
9683	9683	RITENUTA CONDOMINIO 4% ACCONTO IRES ART 1, C. 43, L 296/2006
9761	9761	RECUPERO SOMME EROGATE DA SOSTITUTO ART 44, C. 1-2, DL 159/2007
9771	9771	IVA DA RETTIFICA DETRAZIONE CONTR. MINIMI-ART1, C96-117, L 244/07
9849	9849	IMP. SOST. CONTRIBUENTI MINIMI ART. 1 C. 105 L. 244/2007
T888	T888	TRIBUTO ANTE RIFORMA
T45T	T45T	TERRITORIO-DEFINIZIONE SITUAZIONI E PENDENZE DIR.CATASTALI E SCRITT.
T001	T001	TERRITORIO - TRIBUTI SPECIALI CATASTALI - RENDITA PRESUNTA
T015	T015	TERRITORIO - TRIBUTI SPECIALI CATASTALI
T010	T010	TERRITORIO - TASSA IPOTECARIA
T78T	T78T	TERRITORIO - TASSA IPOTECARIA
T23T	T23T	TERRITORIO - IMPOSTA IPOTECARIA - CONDONO FISCALE
T006	T006	TERRITORIO - IMPOSTA IPOTECARIA
T49T	T49T	TERRITORIO - IMPOSTA IPOTECARIA
T008	T008	TERRITORIO - IMPOSTA DI BOLLO
T56T	T56T	TERRITORIO - IMPOSTA DI BOLLO
T37T	T37T	TERRITORIO - IMPOSTA CATASTALE
T43T	T43T	TERRITORIO - DEFINIZIONE SITUAZIONI E PENDENZE IMPOSTA IPOTECARIA